

Elaborato

2.5

Norme d' Attuazione

Elaborato adeguato per la Conferenza di Servizi di approvazione

1. elaborato illustrativo e di analisi 2. elaborato prescrittivo 3. elaborato di valutazione



Regione del Veneto
Direzione Urbanistica



Provincia di Vicenza
Dipartimento Territorio
e Ambiente



Sindaco

Progettisti arch. Nicola Molinari

ing. Luca Zanella

Le Norme Tecniche di attuazione (NT), assieme alle 4 tavole, sono la parte prescrittiva del PAT alla quale si affida il compito di regolare i comportamenti dei soggetti che intervengono sul territorio.

La complessità crescente del quadro legislativo nazionale e regionale richiede una concezione delle norme tecniche come “manifesto” del piano in quanto espressione completa dello stesso e del quale contengono gli elementi principali.

L’indice delle NT di Recoaro Terme ben si presta a tale ruolo in quanto la struttura delle norme ricalca la struttura stessa del piano. I “limiti alle trasformazioni” e “le scelte” rappresentano e riportano i contenuti delle tavole prescrittive e quindi completano l’insieme delle regole che il piano prevede per gli interventi.

Le altre parti (titoli) delle norme tecniche regolamentano la perequazione, il credito edilizio, gli accordi pubblico privato, e soprattutto, il Piano degli Interventi. Sono questi gli istituti della pianificazione più innovativi e che sono stati recentemente introdotti dalla LR 11/2004.

Titolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
art. 1 – FINALITÀ.....	6
art. 2 – PRINCIPI ED OBIETTIVI DEL PAT.....	6
art. 3 – CONTENUTI, AMBITO DI APPLICAZIONE, EFFICACIA ED ATTUAZIONE DEL PAT.....	8
Titolo 2 – VINCOLI E FRAGILITA’.....	12
Capo I – Vincoli.....	12
art. 4 – GENERALITÀ.....	12
art. 5 – VINCOLO SISMICO.....	13
art. 6 – PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO E AREE A RISCHIO.....	13
art. 7 – VINCOLI.....	14
art. 8 - GEOTERMIA.....	16
art. 9 – USI CIVICI.....	16
art. 10 – TUTELA IDRAULICA E FASCE DI RISPETTO.....	17
art. 11 - PTRC.....	18
art. 12 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.....	18
art. 13 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO, ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE, RETE ECOLOGICA “NATURA 2000” E AMBITI PER L’ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI.....	19
art. 14 – CAVE E FASCE DI RISPETTO.....	20
art. 15 – SORGENTI CAPTATE E FASCE DI RISPETTO.....	21
art. 16 – VIABILITA’ E FASCE DI RISPETTO.....	22
art. 17 – CIMITERI E FASCE DI RISPETTO.....	23
art. 18 – ELETTRODOTTI E FASCE DI RISPETTO.....	23
art. 19 – IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO.....	24
art. 20 – AMBITI SOGGETTI A CONCESSIONE MINERARIA.....	25
Capo II Fragilità.....	26
art. 21 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI URBANISTICI.....	26
art. 22 – AREE NON IDONEE E IDONEE A CONDIZIONE.....	27
art. 23 – AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO.....	30
art. 24 - AREE INTERESSATE DA INCENDI.....	33
Titolo 3 – IL PIANO.....	34
Capo I – Invarianti.....	34
art. 25 – INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE.....	34
art. 26 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA E STORICO–TESTIMONIALE: GENERALITA’.....	35
art. 27 – CONTESTI FIGURATIVI.....	39
art. 28 – STRADE PANORAMICHE E CONI VISUALI.....	39
art. 29 – SITI ARCHEOLOGICI.....	40
art. 30 – IMMOBILI E SITI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE.....	41
art. 31 – OPERE E MANUFATTI MILITARI / CIPPI DI CONFINE.....	42
art. 32 – PARCHI E GIARDINI STORICI.....	43
Capo II – Trasformazioni.....	44
art. 33 – DESTINAZIONI E FUNZIONI.....	44
art. 34 – URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA.....	46
art. 35 – CENTRI STORICI.....	48
art. 36 – EDIFICAZIONE DIFFUSA.....	50
art. 37 – NUOVA EDIFICAZIONE.....	51
art. 38 – COMPENDIO TERMALE.....	54
art. 39 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE CONSEGUENTI ALLE CONDIZIONI GEOLOGICHE.....	55

art. 40 – TERRITORIO APERTO	56
art. 41 – OPERE INCONGRUE. ELEMENTI DETRATTORI DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	60
art. 42 – EDIFICI E COMPLESSI DI VALORE STORICO-TESTIMONIALE	62
art. 43 – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA	65
Art. 44 – SERVIZI/INFRASTRUTTURE DI CARATTERE TURISTICO-SPORTIVO (GOLF, SCI, ETC.)	66
art. 45 – INFRASTRUTTURE E VIABILITA’	68
Titolo 4 – PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI.....	70
art. 46 – PIANO DEGLI INTERVENTI	70
art. 47 – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (ATO).....	72
art. 48 – SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE.....	77
art. 49 – PEREQUAZIONE URBANISTICA E CREDITO EDILIZIO	78
art. 50 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI	80
art. 51 – NORME SPECIALI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA	81
Titolo 5 – NORME TRANSITORIE E FINALI	84
art. 52 – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	84
art. 53 – LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE TRASFORMAZIONI.....	84
art. 54 – MISURE DI SALVAGUARDIA.....	89

Titolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – FINALITÀ

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; art. 3, punto 4, lett. a; art.12, punto 2

Il Piano di assetto del territorio (d'ora in poi PAT) del Comune di Recoaro Terme è previsto nella normativa urbanistica regionale ed è volto al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 della stessa legge.

Il PAT è lo strumento di pianificazione che fissa le scelte di assetto, di tutela e di sviluppo e definisce le norme per il governo del territorio comunale; a tal fine ne identifica i confini, ne individua ed evidenzia le specifiche caratteristiche nonché i beni di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale ed architettonica che dovranno essere considerati invariati in conformità delle esigenze della comunità locale e degli obiettivi e indirizzi della pianificazione territoriale di livello superiore.

6

art. 2 – PRINCIPI ED OBIETTIVI DEL PAT

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n11; art. 3, punto 4, lett. a; Documento Programmatico Preliminare

Le scelte strategiche di assetto e di gestione per il governo del territorio comunale sono articolate in disposizioni:

1. strutturali, contenute nel PAT
2. operative, contenute nel Piano degli interventi (d'ora in poi PI).

Le scelte di cui al punto precedente si ispirano ai principi che seguono e che ne costituiscono il quadro di riferimento:

1. sostenibilità, verificata mediante la Valutazione Ambientale Strategica (d'ora in poi VAS), affinché il progetto di sviluppo urbanistico e edilizio che tende a soddisfare le esigenze presenti, non comprometta quelle delle generazioni future.
2. sviluppo compatibile, che, comportando per il presente ed il futuro la responsabilità della protezione e del miglioramento dell'ambiente, implica che le risorse naturali debbano essere salvaguardate anche a beneficio delle generazioni future attraverso una programmazione e una gestione attenta ed appropriata; deve pertanto essere mantenuta e, ove possibile, ricostituita e migliorata, la capacità

dell'ambiente di produrre risorse vitali rinnovabili mediante il consolidamento ed il potenziamento dello sviluppo antropico congiuntamente alla protezione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale esistente, promuovendo anche lo sviluppo e l'applicazione di fonti energetiche compatibili con l'ambiente;

3. sussidiarietà, che assicuri la conformità delle scelte di pianificazione alle esigenze locali e il contemporaneo rispetto delle norme e degli indirizzi della pianificazione sovracomunale;

4. qualità architettonica, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le attuali esigenze di carattere funzionale ed estetico e attui, nel contempo, un armonico inserimento dei manufatti nel paesaggio e nell'ambiente circostante.

Oltre all'efficienza funzionale, che persegue mediante adeguate normative, il PAT garantisce:

1. la trasparenza, mediante l'utilizzo e l'accessibilità di un sistema informativo territoriale che contenga gli indispensabili elementi conoscitivi sul territorio;

2. la partecipazione, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro attuazione;

3. la coerenza con i piani e i programmi di natura sovracomunale mediante la procedura di pianificazione concertata, che determina il carattere processuale della pianificazione così come la natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione di livello superiore;

4. l'utilizzo del credito edilizio quale strumento di promozione di interventi di riqualificazione ambientale ed urbana di pubblico interesse.

art. 3 – CONTENUTI, AMBITO DI APPLICAZIONE, EFFICACIA ED ATTUAZIONE DEL PAT

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 'art. 12, numero 3

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259

Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; art. 2, comma 1; art. 3, comma 3; art. 16; art. 29; art. 31; art. 41; art. 50, punto 1, lettera c

Il PAT è redatto sulla base di previsioni decennali e resta in vigore a tempo indeterminato, salvo l'adozione di successive varianti.

La disciplina del PAT è definita dalle prescrizioni e dai vincoli delle presenti norme di attuazione (d'ora in poi NA) così come dalle indicazioni, prescrizioni e vincoli contenuti negli elaborati che lo compongono:

1. ELABORATI ANALITICI che illustrano e giustificano le scelte del PAT:

- 1.1 Banca dati alfanumerica e vettoriale costituente il Quadro conoscitivo comprensivo delle analisi agronomiche e geologiche;
- 1.2 Relazione di progetto;
- 1.3 Relazione sintetica;
- 1.4 Superficie Agricola Utilizzata;
- 1.5 Posterplan. Le azioni del piano;

2. ELABORATI PRESCRITTIVI che contengono le indicazioni relative alle invariati e alle trasformabilità del territorio:

- 2.1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- 2.2 Carta delle invariati;
- 2.3.a Carta delle fragilità. Componenti idrogeologiche;
- 2.3.b Carta delle fragilità. Altre componenti;
- 2.4 Carta della trasformabilità;
- 2.5 Norme d'attuazione.

3. ELABORATI VALUTATIVI che contengono le valutazioni e le verifiche relative alle scelte del PAT:

- 3.1 VAS.Rapporto Ambientale;
- 3.1.1 VAS.RA allegato Atlante del territorio e dell'ambiente;

- 3.1.2 VAS.RA allegato Uso territorio
- 3.2 VAS. Sintesi non tecnica;
- 3.3 Valutazione di incidenza ambientale;
- 3.4 Studio di compatibilità idraulica;
- 3.5 VAS. Dichiarazione di sintesi finale.

Le presenti NA, unitamente agli elaborati prescrittivi:

1. disciplinano, attribuendovi una specifica normativa:
 - a. la trasformabilità del territorio;
 - b. le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico–monumentale ed architettonica; anche in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello sovraordinato;
2. indicano e specificano gli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione nonché gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
3. determinano la superficie massima trasformabile della zona agricola in destinazione diversa da questa, avendo riguardo al rapporto tra la Superficie agricola utilizzata (d’ora in poi SAU) e la Superficie territoriale comunale (d’ora il poi STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50, punto 1, lettera c) della LR 11/04;
4. dettano specifiche discipline per:
 - a. i Centri storici (d’ora in poi CS);
 - b. l’edificazione diffusa;
 - c. il territorio aperto;
 - d. le aree tutelate;
 - e. le fasce di rispetto come successivamente indicato nelle presenti NA.
5. definiscono gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale da realizzare sul territorio nonché gli indirizzi e le direttive per il PI relativi agli interventi da attuare per le opere incongrue, agli elementi e fattori di degrado, alle azioni di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, anche mediante il ricorso al credito edilizio, definendone le modalità applicative;
6. dimensionano e specificano le caratteristiche delle dotazioni minime complessive dei servizi;
7. determinano, per gli Ambiti territoriali omogenei (d’ora in poi ATO), i limiti fisici e quantitativi per lo sviluppo degli insediamenti, i parametri teorici di

dimensionamento e quelli per le variazioni di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;

8. prescrivono le norme per lo sviluppo insediativo, definendone le linee preferenziali;

9. disciplinano l'edificazione nelle aree di urbanizzazione consolidata così come nelle altre aree edificate;

10. forniscono indicazioni e/o prescrizioni per la promozione e la tutela della qualità architettonica;

11. stabiliscono i criteri per l'individuazione dei siti adatti alla localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Direttive, prescrizioni e vincoli delle presenti NA hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore.

In caso di contrasto tra il testo delle NA e le indicazioni degli elaborati grafici, prevale il testo; se il contrasto insorge tra articoli diversi delle stesse NA, prevale quella che disciplina, nell'ordine, i vincoli, le fragilità, le invariati e le limitazioni della trasformabilità.

10

L'adozione del PAT, limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalle vigenti disposizioni legislative statali e regionali e dall'articolo 11 delle presenti NA.

Il PAT non ha efficacia conformativa sulle proprietà e la sua entrata in vigore non istituisce vincoli preordinati all'esproprio.

Il PI o provvedimenti di localizzazione di opere pubbliche in variante modificano il PAT senza una variante dello stesso, alle seguenti condizioni:

1. per modifiche di piccola entità e che non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale prevista, né quelli di sostenibilità individuati nella VAS;

2. per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione sovraordinati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dalle disposizioni legislative statali e regionali in vigore al momento dell'intervento

4. in tutti i casi in cui tale possibilità sia prevista da norme o atti di pianificazione di livello superiore e/o dalle presenti norme.

Il PI può prevedere variazioni del perimetro degli ATO, con il limite di variazioni di superficie non superiori al 10% delle superfici degli ATO interessati, con trasferimenti di volume tra ATO nel limite dell'8% del dimensionamento previsto.

Nel caso in cui si renda necessario effettuare rettifiche di localizzazione connesse alle scale di lettura del PAT, il PI può prevedere lievi scostamenti delle perimetrazioni dell'urbanizzazione consolidata, alla nuova edificazione e all'edificazione diffusa riportati nella Tavola 2.4 del PAT, unicamente nel caso di previsioni edilizie da attuare mediante intervento diretto quando:

1. riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
2. per preservare l'integrità dell'assetto fondiario e/o per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili;
3. si migliori, in tal modo, la situazione insediativa in atto.

11

All'entrata in vigore del PAT, il Piano Regolatore Generale (d'ora in poi PRG) vigente acquista il valore e l'efficacia del PI per le parti compatibili con il PAT.

L'attuazione delle previsioni del PAT mediante PI può avvenire anche per stralci, nel rispetto dei criteri di omogeneità degli interventi e di coerenza con gli Strumenti urbanistici di livello superiore.

Le modificazioni di leggi o regolamenti nazionali o regionali comportano la loro immediata osservanza senza necessità di varianti del PAT, salvo che il contrario non sia espressamente previsto nella norma sopravveniente.

Titolo 2 – VINCOLI E FRAGILITA'

Capo I – Vincoli

art. 4 – GENERALITÀ

referimenti legislativi e a documenti comunali:

Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380; Capo IV

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274

Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto, n. 67 del 3 dicembre 2003

referimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni:

1. Il PAT riporta nella “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” le aree soggette a vincoli per la tutela del suolo e dell’ambiente, delle caratteristiche morfologiche, delle infrastrutture, delle caratteristiche storico-architettoniche e quelli derivanti dai piani territoriali sovraordinati.

2. I vincoli di cui al presente titolo non sono oggetto di alcuna forma di indennizzo e operano senza limiti temporali salvo sopravvenienti modifiche legislative o regolamentari.

3. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Direttive per il PI:

Il PI recepisce i vincoli individuati specificando e normando le trasformazioni e gli interventi ammessi, facendo riferimento ai successivi articoli e alle eventuali norme dei piani sovraordinati.

art. 5 – VINCOLO SISMICO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380; Capo IV
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274
Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto, n. 67 del 3 dicembre 2003

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni: Ai sensi del OPCM n. 3519/2006 e del DM 14.01.2008 l'intero territorio comunale è attualmente classificato in zona 3 di vincolo sismico.

Prescrizioni: I singoli interventi edilizi dovranno essere conformi alle prescrizioni vigenti secondo il grado di rischio sismico individuato. In particolare vige obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, ovvero, nei casi consentiti ed in sostituzione del predetto deposito, della dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità dei calcoli alle normative antisismiche vigenti.

13

art. 6 – PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO E AREE A RISCHIO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 41

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni: Il territorio comunale è soggetto alle normative di tutela del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (d'ora in poi PAI) del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.

Il PAT riporta le aree a pericolosità idraulica, geologica, da valanghe e le zone di attenzione così come individuate dal PAI adottato. Tali aree sono classificate in funzione della pericolosità secondo la seguente articolazione:

- aree P1: aree a bassa pericolosità;
- aree P2: aree a media pericolosità;
- aree P3: aree a elevata pericolosità;
- aree P4: aree a pericolosità molto elevata;
- zone di attenzione geologica.

Fino a quando non si saranno concluse le procedure di associazione del grado di pericolosità alle zone di attenzione, su tali zone valgono le prescrizioni generali previste dall'art. 8 delle NTA del PAI.

Per gli eventi franosi più recenti, eventualmente presenti nel geodatabase "frane" della Provincia di Vicenza, in sede di redazione del PI, devono essere valutate le condizioni di dissesto al fine di attivare le prescritte procedure per l'aggiornamento del PAI (art. 6 delle norme di attuazione del PAI).

I provvedimenti dell'Autorità di Bacino di aggiornamento del PAI relativi alle varie classi di pericolosità o alle zone di attenzione sopra elencate saranno recepite dal PAT senza che tali modifiche comportino variante del PAT stesso.

art. 7 – VINCOLI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 10 e 11.

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto. n. 986 del 14/03/1996

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; art. 41

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Vincoli storico-monumentali. D.lgs 42/2004.

Il PAT riporta i vincoli storico- monumentali derivati ai sensi del D.lgs 42/2004.

Prescrizioni Per gli edifici e le pertinenze così individuati, al fine di garantire il primario obiettivo di conservazione e salvaguardia in conformità con quanto contenuto nei decreti di costituzione del vincolo, gli interventi di trasformazione edilizia sono soggetti alle procedure previste dal D.lgs 42/04.

Direttive per il PI Il PI, nel rispetto dell'integrità del bene storico e delle previsioni del Codice dei Beni Culturali, dovrà specificare gli interventi possibili sugli edifici così individuati definendone i gradi di tutela così come definiti negli articoli successivi di queste stesse NA.

Il PI potrà anche prevedere, tra gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle aree vincolate, quelli di demolizione delle parti prive di valore e non soggette a vincolo culturale che potranno determinare la formazione di credito edilizio ai sensi dell'art. 36 della LR 11/2004 e dei successivi articoli di queste norme.

Vincolo idrogeologico forestale RDL 3267/23, RDL 1126/1926, LR 52/1978 e D.Lgs 227/2001.

Il vincolo idrogeologico–forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. 16.05.1926 n. 1126 (in attuazione del RDL 3267/23), delle leggi regionali di settore e del D.Lgs 227/2001.

prescrizioni Le opere da realizzarsi nell’ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, sono subordinate alle procedure ed autorizzazioni, anche preventive, previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

direttive per il PI Il PI provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione della aree sottoposte a vincolo idrogeologico–forestale secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, completando la ricognizione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto della loro utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Il PI potrà precisare, in accordo con le competenti autorità, le compensazioni da prevedersi nel caso di approvazione di interventi pubblici o di pubblico interesse da effettuarsi su aree sottoposte a vincolo.

Vincolo paesaggistico: aree di notevole interesse pubblico. D.lgs 42/2004.

Gli interventi ammessi nelle aree così individuate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dalla legislazione vigente, nonché dal PAT.

Vincolo paesaggistico: corsi d’acqua. D.lgs 42/2004.

Il PAT individua i corsi d’acqua soggetti a vincolo paesaggistico di cui al comma 1, lett. c dell’art. 142 del D.lgs 42/2004.

Prescrizioni Per tali corsi d’acqua valgono, fino all’approvazione del piano paesaggistico previsto dal D.lgs 42/2004, le disposizioni del Titolo I della Parte terza dello stesso D.lgs 42/2004.

Vincolo paesaggistico: aree boscate. D.lgs 42/2004.

Il PAT indica le aree boscate soggette a vincolo paesaggistico di cui al comma 1, lett. g dell’art. 142 del D.lgs 42/2004.

L’applicazione del vincolo paesaggistico dovrà far riferimento direttamente dalla definizione di bosco (art. 2 c. 6 D.lgs 227/2001).

Prescrizioni All’interno di tali aree valgono, fino all’approvazione del piano paesaggistico previsto dal D.lgs 42/2004, le disposizioni del Titolo I della Parte terza dello stesso D.lgs 42/2004. La gestione del patrimonio boschivo dovrà

svolgersi secondo le indicazioni di dettaglio a scala catastale contenute nelle disposizioni del Piano di riordino previsto dalla L.R. 25/1997.

art. 8 - GEOTERMIA

Prescrizioni Il PI dovrà subordinare gli interventi di realizzazione dei sistemi di scambio geotermico a circuito chiuso a specifica autorizzazione da parte della Provincia di Vicenza secondo i contenuti e le procedure del “Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso (s.g.c.c.) orizzontali e verticali” approvato con DCP 40/2011.

art. 9 – USI CIVICI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31

Legge 16 giugno 1927, n. 1766, articoli 11-12

Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332

Decreto Legislativo 42/2004 articolo 142 lettera h)

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni:

1. Sono assoggettati agli usi civici i terreni che i componenti di una collettività delimitata territorialmente hanno il diritto di utilizzare per il soddisfacimento dei loro bisogni essenziali.

2. I terreni ad usi civici del Comune di Recoaro Terme appartengono alla categoria a) della legge nazionale di riferimento: terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente.

3. Le aree soggette ad uso civico sono individuate nel Piano di Riordino delle terre di uso civico approvato.

Prescrizioni e vincoli Negli ambiti individuati come terreni di uso civico è consentito quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento ed in particolare:

- i beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile;

- i terreni di uso civico sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, lettera h) del D. Lgs. n. 42/2004;
- l'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 della LR n. 31/1994 e dell'articolo 12 della Legge n. 1766/1927, per le finalità agroforestali richiamate dall'articolo 41 del R.D. n. 332/1928, ovvero per altre finalità di interesse pubblico;
- il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

art. 10 – TUTELA IDRAULICA E FASCE DI RISPETTO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Regio Decreto 25 luglio 1904 n 523, articolo 96, lettera f

LR 11/2004, art. 41 lettera g

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Tavola 2.3b – Carta delle Fragilità. Altre componenti

17

Definizioni: Il PAT individua le fasce di rispetto ai sensi del RD 523/1904 (10 mt) e a tutela dei fiumi, torrenti, canali ai sensi dell'art. 41 lett. g) della LR 11/2004 (30 mt), rispettivamente nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" e nella "Carta delle Fragilità. Altre componenti".

Direttive per il PI:

1. Il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue indicate come trasformabili dal PAT, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lett. g) dell'art. 41 della LR 11/2004 e dal PAT tenuto conto degli allineamenti esistenti.

2. Il PI potrà prevedere, per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto (10 mt) alla data di adozione del presente piano, la formazione di credito edilizio ai sensi dell'art. 36 della LR 11/2004 e dei successivi articoli.

Prescrizioni e vincoli:

1. All'interno delle fasce di tutela di cui all'art. 41 lett. g) della LR 11/2004 (30 m) sono consentiti:

- interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purché legittimi;
- copertura di scale esterne;
- gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.

2. Gli interventi da attuarsi all'interno della fascia di rispetto di cui al RD 523/1904 (10 mt) dovranno essere autorizzati a seguito di presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (U.P. Genio Civile di Vicenza).

18

art. 11 - PTRC

Prescrizioni Dall'adozione del PTRC, e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano.

art. 12 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Direttive per il PI Il PI provvederà ad aggiornare l'individuazione degli allevamenti zootecnici in riferimento alla loro classificazione sulla base di quanto definito dagli Atti di Indirizzo regionali, in particolare quelli intensivi, e calcolando le relative fasce di rispetto. La verifica andrà estesa ad una congrua fascia oltre il confine comunale per verificare se all'interno del territorio comunale ricadano fasce di rispetto di allevamenti zootecnici intensivi ubicati in comuni contermini.

art. 13 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO, ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE, RETE ECOLOGICA “NATURA 2000” E AMBITI PER L’ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Direttiva 92/43/CEE

Direttiva 2009/147/CE

D.P.R. 357/97 e smi

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 41

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni e obiettivi: I siti e le aree di cui al presente articolo sono individuati nella cartografia del PAT (“Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”) e sono normati come successivamente indicato.

Direttive per il PI:

1. Ai sensi di quanto disposto dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (d’ora in poi PTCP) e delle finalità della Rete ecologica – Natura 2000 cui il PTCP si adegua, per le aree del territorio comunale gli obiettivi e gli argomenti di interesse per il presente PAT, sono:

- a. il mantenimento e il potenziamento degli attuali livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica;
- b. la previsione di specifici interventi di deframmentazione attraverso opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- c. la previsione di realizzare neoecosistemi con finalità di miglioramento dell’inserimento paesaggistico di infrastrutture ed aree insediate;
- d. l’individuazione di corridoi ecologici fluviali e il miglioramento delle capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici;
- e. la gestione e la conservazione dell’agricoltura, in quanto fattore di conservazione dei territori aperti, favorendo le colture specializzate e incentivando forme di agricoltura compatibile o destinate al mantenimento di particolari specie animali, anche di interesse venatorio;
- f. la riqualificazione di aree degradate quali cave, discariche, aree industriali dismesse, etc. al fine di valorizzare i siti della Rete Natura 2000 esistenti, creando un sistema unitario con la rete ecologica, così come individuata nella tav. 3 del PTCP recuperando e valorizzando i beni d’interesse storico–architettonico e ambientale, i percorsi ciclo–pedonali

esistenti ed in progetto, nell'ambito di una valorizzazione turistica complessiva dell'area.

2. In base alla normativa regionale vigente il PI, provvede a recepire le norme di tutela e valorizzazione dei Siti di interesse comunitario (d'ora in poi SIC), delle Zone di protezione speciale (d'ora in poi ZPS), delle Zone di Conservazione Speciale (ZSC), dell'area destinata a Parco naturale regionale (d'ora in poi Parco) e degli ambiti naturalistici di livello regionale, che costituiscono, ai sensi dell'art. 19 del PTRC 1991, zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.

Prescrizioni e vincoli:

1. Nell'ambito dei SIC e delle ZPS e area destinata a Parco, gli interventi sono subordinati a preventiva Valutazione d'incidenza ambientale (d'ora in poi VinCA) Per i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 dovrà essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 smi e della normativa regionale vigente in materia. All'interno del sito IT3210040 Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine valgono inoltre le disposizioni del DM 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

2. In tali ambiti gli interventi ammessi sono quelli previsti dal vigente PTRC, PTCP, dal presente PAT e dal Piano di gestione.

art. 14 – CAVE E FASCE DI RISPETTO

referimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 41

PTRC

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44

referimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Direttive per il PI:

Il PI:

1. aggiorna il censimento delle cave autorizzate e ne recepisce il perimetro ai sensi della legislazione vigente;

2. nell'ambito della cava, regola la realizzazione e la gestione di strutture e impianti di prima lavorazione dei materiali di cava.

3. nelle aree di cava abbandonate o estinte, consente e favorisce gli interventi di rinaturalizzazione, ripristino ambientale e di riconfigurazione morfologica nonché la localizzazione di eventuali funzioni compatibili con la natura geologica del substrato.

art. 15 – SORGENTI CAPTATE E FASCE DI RISPETTO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 41

Direttiva 91/271/CE

Direttiva 91/676/CE

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258

PTCP

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni:

1. Ai fini del presente articolo sono definite sorgenti captate quelle per gli usi idropotabili tutelate da specifiche fasce di rispetto, quelle rientranti del Piano regionale di tutela delle acque nonché quelle idrotermali individuate.

2. All'interno dell'ambito soggetto a concessione di ricerca acque minerali denominato "Lora – San Pellegrino" è rappresentata con apposita grafia in tavola 2.1 la zona di protezione idrogeologica delle sorgenti, per la quale valgono le prescrizioni della fascia di rispetto delle sorgenti captate per usi idropotabili.

Direttive per il PI:

Il PI verifica e mantiene aggiornato il censimento delle sorgenti captate e delle relative fasce di rispetto, nonché delle zone di protezione idrogeologica riferite agli ambiti soggetti a concessione.

Prescrizioni e vincoli:

1. Alle sorgenti captate, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dalle Direttive europee, dalla legislazione nazionale e del Piano regionale di tutela delle acque.

2. Gli interventi e le opere ammesse in tali aree dovranno essere progettate e realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica o comunque tutelanti la naturalità del territorio cui accedono.

3. E' prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di polizia idraulica e stradale.

art. 16 – VIABILITA' E FASCE DI RISPETTO

referimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 41

Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"

referimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni: Il PAT indica le fasce di rispetto stradale individuate ai sensi del DPR 495/92, da destinare prevalentemente alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento delle strade esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde ed alla conservazione dello stato di natura, alla realizzazione di parcheggi pubblici o privati.

Direttive per il PI: Il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate, a quelle alle stesse contigue e, all'infuori del centro abitato, nei centri storici, nell'edificato consolidato e negli ambiti di edificazione diffusa, distanze diverse da quelle indicate dal PAT.

Il PI potrà, nel rispetto delle normative vigenti, definire ulteriori interventi consentiti all'interno delle fasce.

Il PI potrà prevedere, per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto alla data di adozione del presente piano, la formazione di credito edilizio ai sensi dell'art. 36 della LR 11/2004.

Prescrizioni e vincoli: All'interno delle fasce di rispetto stradale si applica la disciplina di cui al D.lgs 285/92 e proprio regolamento attuativo.

Gli interventi sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradale sono normati dall'art. 16 del D.Lgs 285/92.

art. 17 – CIMITERI E FASCE DI RISPETTO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 come modificato dalla Legge 166/2002

Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni e indirizzi: I cimiteri e le loro previste espansioni sono tutelate da fasce di rispetto cimiteriale.

Il PAT indica le fasce di rispetto cimiteriali ai sensi dell’art. 338 del Regio Decreto 1265/1934 sulla base delle perimetrazioni ricognitive già presenti nella cartografia di PRG. Tali fasce sono destinate all’ampliamento delle aree cimiteriali, salva la fascia di inedificabilità assoluta quantificata in metri 50 dal perimetro cimiteriale e le deroghe ed eccezioni previste ai sensi dell’art 338 RD 1265/1934 e smi.

Direttive per il PI: Si demanda al PI la ricognizione grafica con scala di maggior dettaglio, compresa la determinazione della cinta muraria esistente nel 2002. Il PI potrà prevedere, per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto alla data di adozione del presente piano, in caso di loro demolizione, la formazione di credito edilizio ai sensi dell’art. 36 della LR 11/2004 e dei successivi articoli di queste Norme Tecniche.

Prescrizioni e vincoli: All’interno di dette fasce non sono consentiti interventi di nuova edificazione, salve le deroghe ed eccezioni previste ai sensi dell’art 338 RD 1265/1934 e smi. Fermo restando tale divieto, sugli edifici esistenti sono consentiti, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), e d) del primo comma dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, anche interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso.

art. 18 – ELETTRODOTTI E FASCE DI RISPETTO

Direttive per il PI:

1. Il PI, sulla base della documentazione fornita da Terna SpA, dovrà registrare le fasce di rispetto degli elettrodotti con le dimensioni previste dalle normative vigenti.

2. Nelle fasce di rispetto suddette il PI disciplina gli interventi ammessi avendo riguardo alle vigenti normative nazionali e regionali e utilizzando in ogni caso la norma che maggiormente tuteli la salute degli abitanti.

3. Per favorire l'eventuale trasferimento degli edifici esistenti nelle fasce di rispetto alla data di adozione del presente PAT, il PI può attribuire, in casi articolati, titoli di credito edilizio ai sensi delle vigenti normative urbanistiche e dei successivi articoli delle presenti NA.

Prescrizioni e vincoli: Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente, nell'ambito delle fasce di rispetto suddette non sono ammesse costruzioni nelle quali sia prevista la permanenza di persone per periodi superiori a quattro ore al giorno, né è consentito l'insediamento di edifici scolastici, di aree per il gioco dell'infanzia, etc.

art. 19 – IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

referimenti legislativi e a documenti comunali:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003

Legge 36/2001 "legge quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici"

Decreto legislativo 259/2003 "Codice comunicazioni elettroniche"

referimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni e obiettivi: Gli obiettivi da osservare per la localizzazione delle antenne della telefonia cellulare e analoghi impianti di comunicazione elettronica nonché delle relative fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da tali sorgenti sono:

1. tutela della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici,
2. protezione dell'ambiente e del paesaggio con riguardo allo sviluppo del progresso e delle tecnologie e con i criteri di sostenibilità,
3. individuazione dei siti che possono ospitare le antenne ai fini dell'abbattimento dell'inquinamento elettromagnetico, del numero delle strutture sul territorio e dell'impatto visivo conseguente,
4. rispetto dei siti sensibili quali scuole, campi gioco, piazze, etc.
5. disponibilità di adeguate informazioni e strumenti tecnici finalizzati alla riduzione dei contrasti che solitamente accompagnano le installazioni.

Direttive per il PI:

1. Il PI assume e rende operanti gli obiettivi assunti dal PAT.
2. Il PI promuove la delocalizzazione degli impianti esistenti non conformi agli obiettivi di cui sopra.

Prescrizioni e vincoli:

1. Prima dell'adozione del PI, la localizzazione delle nuove antenne o il riposizionamento di quelle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge e normative comunali vigenti nonché alla relativa zonizzazione.

2. Le istanze per i nuovi insediamenti devono essere corredate della documentazione atte a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione dei valori previsti dalle norme vigenti.

3. Nell'ambito delle previsioni edificatorie in aree interessate da campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse legittimamente assentite ma eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa nazionale e regionale vigenti, non è consentita:

a. la realizzazione di nuovi edifici, l'ampliamento di quelli esistenti così come di pertinenze esterne quali balconi, terrazzi e cortili quando in essi sia prevista la permanenza di persone per un periodo superiore a quattro ore continuative al giorno;

b. la realizzazione di strutture destinate ad essere intensamente frequentate anche per periodi di tempo minori di quattro ore quali attrezzature sportive, di tempo libero, centri sanitari, etc.

art. 20 – AMBITI SOGGETTI A CONCESSIONE MINERARIA

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni: Il PAT individua nella tavola le aree di miniera e quelle soggette a autorizzazioni di prospezione mineraria

Prescrizioni e vincoli: Nelle aree suddette valgono le norme nazionali e regionali, di polizia mineraria e ogni altra normativa settoriale attualmente vigente. Il PI individua le misure di mitigazione e di tutela delle acque sotterranee per gli interventi previsti negli ambiti di concessione mineraria, con particolare riferimento alle acque termominerali.

Capo II Fragilità

art. 21 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI URBANISTICI

referimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 41

referimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.3a – Carta delle fragilità

Definizioni:

1. La “Carta delle Fragilità” descrive la compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio attraverso l’analisi di tutti gli elementi di fragilità emersi in fase di studio ed evidenziati negli elaborati geologici del quadro conoscitivo.

2. Il PAT riporta e specifica nella tav. 2.3.a “Carta delle Fragilità. Componenti idrogeologiche” e nella tav. 2.3.b “Carta delle Fragilità. Altre componenti” le caratteristiche che limitano le trasformazioni urbanistiche edilizie del territorio in funzione delle fragilità riconosciute allo stesso.

Le limitazioni rappresentate come “Componenti idrogeologiche” fanno riferimento a:

- compatibilità geologica ai fini urbanistici;
- aree soggette a dissesto idrogeologico.

Le limitazioni rappresentate come “Altre componenti” fanno riferimento a:

- zone di tutela dei corsi d’acqua ai sensi dell’art. 41 LR 11/2004 (per le quali valgono le disposizioni già definite all’art. 10 delle presenti NTA);
- aree boschive o destinate al rimboscimento (per le quali valgono le disposizioni già definite all’art. 7.6 delle presenti NTA);
- aree interessate da incendi.

Direttive per il PI:

1. Il PI per il maggior dettaglio di definizione necessario, così come per eventi verificatisi successivamente all’approvazione del PAT, può predisporre indagini geologiche di approfondimento. Sulla base di tali indagini di dettaglio il PI potrà aggiornare e ridefinire, con limitati scostamenti dovuti alle ulteriori analisi effettuate ed alla scala di maggior dettaglio, i perimetri delle aree di cui al presente articolo senza che ciò costituisca variante al PAT.

2. Nel caso di aggiornamenti ai vincoli PAI successivi all'approvazione del PAT, questi verranno recepiti nelle NTA senza che ciò costituisca variante al PAT.

3. Tutti gli interventi, opere, attività consentiti dal PI all'interno delle aree del presente articolo, dovranno essere correlati da studi e indagini geologiche basate sull'osservanza delle norme vigenti in materia estese per un intorno e profondità significativi, rapportati all'importanza delle opere previste, con rilievi di superficie, verifiche di stabilità, indagini, prove geotecniche, idrogeologiche adeguate e che affrontino in maniera approfondita ogni l'elemento di fragilità del territorio.

4. Dovranno sempre essere effettuate puntuali verifiche di stabilità del pendio, sia in condizioni naturali, sia in relazione alle opere previste, in un congruo intorno geomorfologico e con particolare attenzione alle zone al margine delle esistenti aree in frana, anche al fine di evitare riattivazioni e/o ampliamenti delle superfici di dissesto.

5. Per gli edifici inseriti all'interno delle aree non idonee e delle aree di frana, il PI potrà prevedere la formazione di credito edilizio.

6. Le indagini, studi e relazioni, redatti in osservanza delle sopra riportate direttive, usufruendo dei dati dal quadro conoscitivo del PAT (relazione geologica, carte litologica, geomorfologica e idrogeologica) dovranno approfondire, a scala di maggior dettaglio, le tematiche relative agli specifici fattori condizionanti, evidenziando gli eventuali diversi aspetti di carattere geologico o idrogeologico non individuabili alla scala del PAT.

art. 22 – AREE NON IDONEE E IDONEE A CONDIZIONE

Definizioni: Comprende porzioni limitate di territorio caratterizzate da un elevato grado di criticità per la presenza di frane attive, reticolo idrografico e valli, scarpate ad elevata pendenza, aree esondabili, aree interessate da attività estrattiva, canali soggetti a scarico di detrito e/o fenomeni di valanga. Sono esclusi interventi di nuova edificazione all'interno della fascia di rispetto fluviale, oltre che entro le zone di esondazione.

AREE NON IDONEE

Prescrizioni e vincoli:

1. Nelle “aree non idonee” sono esclusi interventi di nuova edificazione che prevedano un incremento del carico insediativo, ma sono consentiti gli interventi di:

- a. manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza ricavo di nuove unità abitative;
- b. ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario;
- c. realizzazione di locali accessori (annessi agricoli, legnaie, impianti tecnologici, box auto ecc.) che non comportino aumento del carico urbanistico;
- d. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o reti tecnologiche;
- e. realizzazione di opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere;
- f. miglioramento fondiario pertinenti all’attività agricola o forestale;
- g. realizzazione e/o manutenzione delle piste da sci.

2. Nelle prescrizioni relative alle indagini geologiche e nei provvedimenti esecutivi conseguenti dovrà essere posta particolare attenzione a:

- a. la regimazione delle acque superficiali e meteoriche:
 - non ostacolando o deviando il normale deflusso al fine di non creare pericolo a monte o a valle dell’area interessata;
 - prevedendo adeguati sistemi di raccolta ed allontanamento di tutte le acque (sia superficiali sia sotterranee) che potrebbero interferire con le opere di progetto e con quelle esistenti nelle immediate vicinanze;
 - nel caso siano previsti aumenti delle superfici impermeabili, valutando opportuni sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche evitando scarichi puntuali e/o incontrollati al suolo;
 - prevedendo sempre idonei sistemi conferimento delle acque meteoriche nella rete idrografica superficiale allo scopo di evitare fenomeni di erosione a seguito di scarichi puntuali o situati in corrispondenza di scarpate e cigli fluviali in dissesto;

b. gli scarichi delle acque reflue domestiche in corpo recettore diverso dalla fognatura:

- vietando impianti che prevedano l'immissione degli scarichi, sia pure depurati, nel terreno (esempio pozzi perdenti, subirrigazioni);

- valutando attentamente, in tutti gli altri casi, la tipologia più idonea e la loro ubicazione sulla base del contesto morfologico locale, della stabilità dell'area, della presenza di sorgenti per approvvigionamento idrico e della permeabilità del terreno, allo scopo di evitare un aumento delle condizioni di pericolo a valle dell'area interessata.

c. scavi e riporti di terreno:

- evitando modifiche significative al profilo del versante attraverso scavi e riporti di terreno estesi su grandi aree in quanto potenziali inneschi di fenomeni gravitativi; in ogni caso valutando e recependo nel progetto delle opere tutte quelle soluzioni tecniche finalizzate a garantire la stabilità e la sicurezza dell'opera e dello scavo in un intorno significativo al fine di non comportare un aumento delle condizioni di pericolo a valle e a monte dell'area interessata.

AREE IDONEE A CONDIZIONE

Definizioni: Questa classificazione comprende:

- a. le frane non attive;
- b. le aree con presenza di fenomeni d'instabilità nei terreni di copertura, prevalentemente superficiali ma diffusi ed estesi;
- c. i versanti a pendenza media;
- d. i terreni con caratteristiche geotecniche o il substrato roccioso con caratteristiche geomeccaniche nell'insieme scadenti o molto variabili.

Prescrizioni e vincoli:

1. Nelle aree idonee a condizione, gli interventi, successivamente alle indagini geologiche dovranno porre necessariamente documentare e porre particolare attenzione a:

- a. la regimazione delle acque superficiali e meteoriche:
 - non ostacolando o deviandone il normale deflusso al fine di non creare pericolo a monte o a valle dell'area interessata;

- prevedendo adeguati sistemi di raccolta ed allontanamento di tutte le acque (sia superficiali sia sotterranee) che potrebbero interferire con le opere di progetto;
- nel caso siano previsti aumenti delle superfici impermeabili, valutando opportuni sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche evitando scarichi puntuali e/o incontrollati al suolo;
- prevedendo sempre idonei sistemi conferimento delle acque meteoriche nella rete idrografica superficiale allo scopo di evitare fenomeni di erosione a seguito di scarichi puntuali o situati in corrispondenza di scarpate e cigli fluviali in dissesto;

b. gli scarichi delle acque reflue domestiche in corpo recettore diverso dalla fognatura dovranno garantire la tipologia più idonea e la loro ubicazione dovrà essere attentamente valutata sulla base del contesto morfologico locale, di stabilità dell'area, della presenza di sorgenti per approvvigionamento idrico e della permeabilità del terreno allo scopo di non comportare un aumento delle condizioni di pericolo a valle dell'area interessata.

c. gli scavi e riporti di terreno dovranno essere realizzati prevedendo tutte le soluzioni tecniche da adottare per garantire la stabilità e la sicurezza dell'opera e dello scavo che dovrà avvenire senza comportare un aumento delle condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata.

art. 23 – AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO

Le opere che ricadono all'interno delle "aree soggette a dissesto idrogeologico" debbono osservare il complesso delle prescrizioni e delle indagini previste per la classe di compatibilità geologica in cui sono collocate ("area non idonea" o "idonea a condizione") e in aggiunta anche le prescrizioni ed i vincoli previsti per ogni singola perimetrazione di seguito elencata.

AREE DI FRANA

Definizioni: Le aree di frana comprendono:

- a. frane attive;
- b. ampie fasce di versante in condizioni di diffusa instabilità latente che tuttavia si manifesta in occasione di eventi meteorici di una certa rilevanza (es. frane: loc. Cischele, Rovegliana, Passo Xon, ecc.);
- c. le frane non attive ma che potrebbero essere interessate da una ripresa del fenomeno a seguito di significative modifiche antropiche, in particolare a seguito di scavi e riporti;
- d. le aree caratterizzate da lenti movimenti superficiali del terreno.

Prescrizioni e vincoli:

1. Per le “aree in frana” il PI formula norme e indirizzi tali da garantire che, sia nel caso di nuove costruzioni che in quello di ristrutturazione e/o ampliamento, siano evitati significativi incrementi di carico al suolo attraverso la scelta di materiali e tipologie costruttive idonee.

2. Nel caso in cui sia prevista nuova edificazione o interventi di ampliamento e/o ristrutturazione in aree in frana esposte al fenomeno di caduta massi, la relazione geologica deve contenere valutazioni e soluzioni tecniche tali da garantire l’assenza di rischio per persone ed opere e l’integrale recepimento delle prescrizioni in essa contenute nel progetto delle opere medesime.

3. Nelle aree di frana classificate P2, P3 e P4 nel PAI, deve essere osservata la disciplina prevista per le rispettive zone a diverso grado di pericolosità del PAI.

4. Per gli edifici esistenti nelle aree di frana, il PI, considerato il duplice obiettivo della messa in sicurezza degli abitanti e del mantenimento degli stessi sul territorio di Recoaro, potrà prevedere di realizzare il credito edilizio di cui al successivo articolo 49, anche in zona agricola, purché siano garantite condizioni di sicurezza e di funzionalità adeguate.

AREE ESONDABILI O A RISTAGNO IDRICO

Definizioni: Questa classificazione comprende le aree a rischio di esondazione lungo le aste dei torrenti Agno, Agno di Creme, Torrazzo, Valle dei Frizzi e Rotolon.

Prescrizioni e vincoli:

1. Oltre a quanto stabilito per le Aree non idonee e le Aree idonee a condizione, tutti i nuovi interventi, opere, attività che ricadono in area esondabile dovranno essere tali da:

- a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il deflusso delle acque;
- b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
- c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio;
- e. non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- f. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

32

AREE SOGGETTA A VALANGA

Definizioni: I siti valanghivi sono stati estratti dalla Tavola di "Perimetrazione e classificazione delle aree in relazione alla pericolosità da valanga dei comuni di Valli del Pasubio, Recoaro Terme, Crespadoro" del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta – Bacchiglione, non operando alcuna distinzione tra quelli a grado di pericolosità: P3 (elevata) e P2 (moderata).

Prescrizioni e vincoli: Nelle "aree soggette a valanghe" deve essere osservata la disciplina prevista per le zone a pericolosità di valanga P3 (elevata) del PAI.

I PI, sulla base di motivate necessità, potranno meglio delineare, con limitati scostamenti dovuti alla scala di maggior dettaglio, le perimetrazioni con riferimento all'articolazione P3/P2 del PAI ed applicare le relative discipline.

AREE DI CAVA E RIPOSCO DI TERRENO

Definizioni: Sono costituite dalle aree oggetto di attività estrattiva sia in atto che abbandonate o dismesse.

Prescrizioni e vincoli:

1. In tale zone sono da favorire tutti gli interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale, di riconfigurazione morfologica e di recupero per funzioni compatibili con la natura geologica del substrato.

2. Per quanto riguarda le cave attive, l'attività di cava è disciplinata dalla L.R. 44/82, dalla pianificazione di settore e dai progetti di coltivazione autorizzati, ai quali è necessario attenersi per l'esercizio della coltivazione, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale.

art. 24 - AREE INTERESSATE DA INCENDI.

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

L. 21.11.2000, n. 353

L.R. n. 11/2004.

Definizioni: Sono le aree boschive e pascolive interessate da incendi, individuate ai sensi della L. 21.11.2000, n. 353 e della L.R. n. 11/2004.

Direttive per il PI: Il PI provvede a completarne l'individuazione e a prevederne la rinaturalizzazione.

Prescrizioni e vincoli: Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

Titolo 3 – IL PIANO

Capo I – Invarianti

art. 25 – INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

referimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

PTCP

referimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.2 – Carta delle invarianti

Definizioni: La rete ecologica è l'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto già individuate nel PTPC e riportate nel PAT, tra loro interconnesse, in modo da garantire la continuità degli habitat e il loro mantenimento; è formata da matrici naturali primarie in grado di costituire fonti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie nonché da nodi primari e secondari.

Direttive per il PI:

Il PI, in conformità a quanto disposto nel PAT, con particolare riferimento all'art. 13 delle presenti norme, e nel PTCP:

1. specifica gli utilizzi, i tempi per gli interventi e le modalità di tutela per l'intera rete ecologica al fine di mantenere e migliorare il complesso degli elementi naturalistici e le loro reciproche interconnessioni;

2. valuta lo stato della rete ecologica del comune e, se del caso, ne prevede il completamento normando, con prescrizioni specifiche, la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare nei/nelle:

a. aree nucleo, che rappresentano i nodi della rete, costituiti dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, sono aree già sottoposte a tutela, ove sono presenti biotopi, habitat naturali e semi-naturali, ecosistemi terrestri ed acquatici caratterizzati da un alto livello di biodiversità;

b. stepping stone, che rappresentano le aree naturali o semi-naturali, con collocazione geografica e caratteri morfo-strutturali atti a favorire trasferimenti di organismi fra i nodi;

c. corridoi ecologici principali che rappresentano gli elementi lineari atti a favorire la permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi;

d. corridoi ecologici regionali che interessano in larga parte le zone boscate e aree di connessione naturalistica (buffer zone) che sono area contigua e di rispetto adiacente alle aree nucleo, con funzionalità multipla (ad es. mitigazione dell'effetto margine).

3. a regime si impegna, ove riconosciuto opportuno e necessario e di preferenza in collaborazione con le Autorità competenti, in progetti di miglioramento della rete ecologica locale volti: al potenziamento:

a. delle residuali attività agricole con particolare attenzione alle specificità vegetazionali dell'agricoltura, in quanto fattori attivi di salvaguardia del territorio montano;

b. dei livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica.

4. Verifica che infrastrutture della mobilità esistenti o di progetto o altri ostacoli introdotti dalle attività antropiche, non interferiscano con la rete ecologica e, quando necessario, indica i provvedimenti necessari agli attraversamenti degli animali.

35

Prescrizioni e vincoli: Fino all'approvazione del PI rimangono confermate le previsioni del PRG vigente.

art. 26 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA E STORICO–TESTIMONIALE: GENERALITÀ

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, articolo 13, comma c.

Legge regionale 8 maggio 1990, n.54

PTRC

PTCP

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.2 – Carta delle invarianti

Definizioni:

1. Il PAT considera invarianti gli oggetti, individuati nella Carta delle invarianti a ragione della loro rilevanza paesaggistica e storico–testimoniale, come elementi costituenti del territorio e quindi integrati nel suo progetto di sviluppo e

tutela, oltre che meritevoli di tutela a fini di conservazione e/o recupero del patrimonio esistente.

2. Fanno parte delle invarianti di natura paesaggistica:

- a. le aree boscate;
- b. alcuni tratti stradali da cui vengono percepiti scorci panoramici;
- c. alcuni tracciati ciclo-pedonali:
 - 1. i sentieri naturalistici attualmente gestiti da Associazioni del territorio comunale;
 - 2. i sentieri del CAI;
 - 3. i sentieri storici di collegamento tra contrade e località sparse;
 - 4. i percorsi ciclabili;
- d. le piste per lo sci da fondo;
- e. il tracciato della funivia Recoaro – Recoaro Mille e la seggiovia di Monte Falcone;
- f. le fonti termali;
- g. le malghe e le casare;
- h. il sito dell'orrido di Montagna Spaccata;
- i. la cima del colle di Santa Giuliana

3. Fanno parte delle invarianti di natura storico-monumentale:

- a. i Centri storici già confermati nel PRG;
- b. i Centri storici individuati e classificati nel PTCP;
- c. le aree e i manufatti militari di interesse storico-documentale;
- d. la stazione ferroviaria storica di cui all' allegato E delle NTA del PTCP;
- e. la Chiesa di S. Antonio Abate, architettura del novecento all'allegato A delle Norme di PTRC (1949-1963, opera dell'architetto Giuseppe Vaccaro);
- f. i cippi di confine di Campogrosso;
- g. i lacerti dell'archeologia industriale costituiti da:
 - 1. le centrali idroelettriche storiche
 - 2. i relativi canali di alimentazione;
 - 3. le relative opere di presa.

Direttive per il PI:

1. Il PI formula criteri, indirizzi e norme generali e/o particolari relativi alla progettazione paesaggistica, ambientale e sostenibile.

2. Il PI, a completamento dell'individuazione già svolta in sede di PAT sugli elementi principali da tutelare, riconosce e tutela eventuali elementi secondari.

3. Il PI individua, quando opportuno e necessario, fasce di rispetto plano-altimetriche per la tutela degli elementi invariati, nelle quali debbono essere osservate specifiche norme in termini di altezza, volumetria, etc. rispetto a quelle nelle aree contigue. In particolare, per quanto attiene il sito "Montagna Spaccata", sono vietati:

- a. l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli accessi;
- b. l'alterazione morfologica interna ed esterna;
- c. l'asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche senza autorizzazione delle Autorità competenti alla tutela;
- d. interventi che alterino la condizione naturale dei luoghi;
- e. l'edificazione e/o la realizzazione di opere o movimenti terra non previamente autorizzate dalle Autorità competenti alla tutela;
- f. successivamente all'entrata in vigore del PAT, ogni altro intervento previsto dal PI potrà essere autorizzato solo previa valutazione geologica specifica.

4. Con riferimento alle alberature di cui all'allegato C delle NTA del PTCP "Sistema dei grandi alberi", oggetto di specifica revisione ricognitiva nell'ambito delle analisi di PAT, sono vietati tutti gli interventi che possano comprometterne l'integrità. Il PI dovrà dettagliare apposite misure per la tutela, il ripristino e la valorizzazione degli assetti vegetazionali arboreo-arbustivi presenti e dei sistemi ecologici in essi localizzati, nonché garantire la salvaguardia degli apparati radicali in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua.

5.- EVIDENZE DEL CARSISMO

Il territorio di Recoaro risulta tutto compreso all'interno dell'area carsica dei gruppi montuosi V-VT MP 03 "Piccole Dolomiti", V-VT MP 04 "Gruppo del Carega", V ML 10 "Conca di Recoaro", V ML 13 "Dorsale Trissino – Castelvecchio".

Il PAT riporta come invariati le grotte censite nel Quadro Conoscitivo del PTCP di Vicenza.

direttive per il PI Il PI dovrà definire con maggior precisione tali elementi in relazione alla scala di maggior dettaglio e predisporre apposita normativa di tutela e

conservazione nonché per incentivarne la fruibilità nel rispetto della normativa di settore.

6 Con riferimento ai beni storici di cui all'allegato D delle norme del PTCP di Vicenza il PI, provvede alla individuazione precisa di detti beni sulla base della cartografia catastale d'impianto o, per gli edifici più recenti, delle caratteristiche costruttive e tipologiche di particolare rilievo ed interesse, anche individuando l'area di pertinenza quale ambito omogeneo di tutela del bene. Per tali beni il PI detta le misure per la conservazione dei caratteri tipologici caratteristici, disciplinando, oltre agli interventi manutentivi e di restauro, destinazioni d'uso ammissibili e precise prescrizioni per il recupero e la valorizzazione dei manufatti e delle aree di pertinenza, favorendo un uso compatibile con le loro caratteristiche strutturali e storiche.

7. Con riferimento alla Chiesa di S. Antonio Abate, (1949-1963, opera dell'architetto Giuseppe Vaccaro), individuata come architettura del novecento all'allegato A delle Norme di PTRC, ai sensi dell'art. 62 del PTRC, il PI dovrà attivare specifiche e differenziate politiche di salvaguardia, valorizzazione e recupero, atte a valorizzarne gli elementi architettonici, gli apparati decorativi e i caratteri insediativi.

Prescrizioni e vincoli: Negli ambiti di invariante di cui al presente articolo sono vietate, anche quando non si tratti di opere edilizie, modifiche allo stato dei luoghi che alterino in modo significativo o impediscano le visuali da o per il luogo stesso.

In particolare per il bene "Chiesa di S. Antonio Abate" individuato dal PTRC, fino all'adeguamento di cui al precedente punto 7, ai sensi delle misure di salvaguardia dell'art.62 comma 4 del PTRC, è vietata la demolizione e l'alterazione significativa dei valori architettonici, costruttivi e tipologici. Ciò fatti salvi con la finalità di salvaguardia, gli interventi già disciplinati dalla vigente pianificazione comunale.

art. 27 – CONTESTI FIGURATIVI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

PTCP

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta delle trasformabilità

Definizioni:

1. Il PAT riporta il contesto figurativo degli edifici e dei complessi di valore, introdotti dal PTCP, relativo a villa Tonello e alle aree circostanti.

Direttive per il PI:

Il PI provvede alla formazione della disciplina per il Contesto figurativo di interesse provinciale nel rispetto delle direttive e prescrizioni del PTCP in conformità alle schede di intervento allegati 2 e 3 della Relazione di Progetto del PAT.

Lo sviluppo dell'area per servizi di interesse comune in ATO 2, in corrispondenza della stazione della cabinovia, è destinato esclusivamente a parco, con esclusione di nuova edificazione se non per la manutenzione del parco o per piccole attrezzature del parco stesso.

39

art. 28 – STRADE PANORAMICHE E CONI VISUALI

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.2 – Carta delle invariati

Definizioni:

1. Ai fini del presente PAT le strade panoramiche e i coni visuali sono intesi come percezione, libera da ostacoli, di un paesaggio, di un bene culturale, naturalistico, etc., osservato da uno specifico punto visuale o da un percorso di qualunque natura.

2. Il PAT individua i seguenti:

a. cono visuale del colle di Santa Giuliana, verso il contesto figurativo di Villa Tonello, in conformità a quanto previsto nel PTCP;

b. il tratto di strada panoramica della SP 246, verso il paesaggio montano come indicato nella Carta delle invariati.

Direttive per il PI:

Ai sensi della normativa del PTCP il PI:

1. formula norme finalizzate ad impedire che la strada panoramica e il cono visuale possano essere, salvo casi di pubblica utilità o di tutela da rischi, ostruito da

interventi antropici e che prevedano la rimozione degli elementi detrattori che interferiscono con la visuale suddetta.

2. individua e norma altri eventuali con visuali meritevoli di tutela,

Prescrizioni e vincoli: Sono vietati interventi di modificazione del territorio tali da alterare o impedire la percezione degli elementi paesaggistici individuati.

art. 29 – SITI ARCHEOLOGICI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 24

PTRC

Legge regionale 16 dicembre 1997, n.43

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Tavola 2.2 – Carta delle invariati

40

Definizioni: Sono definiti siti archeologici gli ambiti di rinvenimento di beni archeologici e quelli in cui esistano segnalazioni o indizi della presenza dei beni suddetti; il Comune tutela tali siti e ne favorisce la coltivazione.

Direttive per il PI:

1. Il PI opera la puntuale ricognizione e l'attenta verifica degli ambiti suddetti, con particolare riferimento alle eventuali individuazioni delle Tavole 4 e 10 del PTRC e stabilisce norme per la corretta coltivazione e tutela dei siti.

2. Le eventuali modifiche ai perimetri degli ambiti vincolati derivanti da tale verifica non comportano variante al PAT.

3. All'interno degli ambiti individuati in cartografia, tutti i progetti che comportano variazioni di suolo vanno inviati per conoscenza alla Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto.

4. Si fa infine esplicito richiamo alla normativa in merito:

- all'obbligo di verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito dei lavori pubblici come previsto dal decreto legislativo 163/2006, artt. 95 e 96;

- all'obbligo di denuncia alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto in caso di rinvenimenti fortuiti di materiale archeologico e/o paleontologico come previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

art. 30 – IMMOBILI E SITI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

PTRC

Legge regionale 16 dicembre 1997, n.43

Legge 7 marzo 2001, n. 78

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.2 – Carta delle in varianti

Definizioni: Il PAT indica quali immobili di archeologia industriale, il complesso dei bacini di raccolta idrica, delle condotte e delle centrali idroelettriche dalla località Gazza fino a Righellati e l'immobile già ad uso magazzino San Pellegrino in località Molino di Sotto Oltregno.

41

Direttive per il PI: Il PI provvede a.

1. individuare sulla cartografia le opere e i manufatti di pregio testimoniale da preservare;
2. prescrivere modalità e azioni di conservazione in conformità alla normativa di tutela e valorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni legislative;
3. valutare l'opportunità di prevedere ed eventualmente definire l'acquisizione dei suddetti beni utilizzando lo strumento del credito edilizio

Prescrizioni e vincoli: Sino all'approvazione del primo PI, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono ammessi unicamente interventi finalizzati alla conservazione del bene.

art. 31 – OPERE E MANUFATTI MILITARI / CIPPI DI CONFINE

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

PTRC/PTCP

Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43

Legge regionale 7 marzo 2001, n.78

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.2 – Carta delle invarianti

OPERE E MANUFATTI MILITARI

Definizioni: Le opere militari della prima e seconda Guerra Mondiale ancora esistenti nel territorio comunale sono oggetto di tutela e valorizzazione. Le opere militari suddette sono localizzate nelle seguenti località:

1. Campogrosso
2. Gazza
3. Civillina
4. Sistema dei bunker tedeschi e delle gallerie della Seconda Guerra Mondiale

42

Direttive per il PI: Il PI provvede a:

1. precisare sulla cartografia limiti e localizzazione delle opere e i manufatti di pregio testimoniale da preservare;
2. prescrivere le azioni di conservazione in conformità alle norme di tutela e valorizzazione previste dalle disposizioni legislative.

Prescrizioni e vincoli: Sino all’approvazione del primo PI, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono ammessi unicamente interventi finalizzati alla conservazione del bene.

CIPPI DI CONFINE

Definizioni: I manufatti suddetti sono i lacerti di un confine storico tra la Serenissima Repubblica e l’Impero Asburgico in località Campogrosso.

Direttive per il PI: Il PI stabilisce le norma di tutela per i suddetti beni storico–documentali.

Prescrizioni e vincoli: Sino all’approvazione del primo PI, sui manufatti suddetti sono consentite unicamente opere finalizzate alla conservazione del bene..

art. 32 – PARCHI E GIARDINI STORICI

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.2 – Carta delle invariati

Definizioni: La tavola 2 del PAT ripropone i parchi e giardini storici elencati dal PTCP come manufatti vari di interesse storico nell'allegato D delle NTA.

Direttive per il PI: Per tali aree il PI provvede a:

1. verificare, ripерimetrare ed eventualmente declassificare i giardini e i parchi già censiti e riconoscerne eventualmente altri non inclusi negli elenchi del PTCP;
2. dettare norme generali adeguate ai fini della conservazione, valorizzazione e visitazione dei suddetti giardini e parchi nonché a valutare, verificare ed introdurre, a richiesta degli interessati, eventuali opportune modifiche migliorative alla destinazione d'uso degli immobili presenti, ad eventuali nuovi impianti e installazioni e ad altre modifiche della situazione di fatto, sempre adatte al mantenimento e al consolidamento dei parchi e giardini di cui si tratta.

Prescrizioni e vincoli: Sino all'approvazione del primo PI, sulle aree suddette sono consentite unicamente opere di manutenzione ordinaria.

Capo II – Trasformazioni

art. 33 – DESTINAZIONI E FUNZIONI

DESTINAZIONI D'USO

Definizioni:

1. Il PAT suddivide il territorio comunale in Ambiti territoriali omogenei (ATO) in funzione delle specifiche caratteristiche e del funzionamento del territorio. Per ogni tipologia di ATO il PAT definisce gli usi compatibili.

2. Nei diversi ATO sono insediabili le seguenti attività e consentite le destinazioni d'uso degli immobili:

a. L'AMBIENTE NATURALE:

1. residenza;
2. annessi rustici e civili;
3. attività agrituristiche;
4. attività ricettive e di ristorazione;
5. commercio al dettaglio all'interno delle attività ricettive e agrituristiche;
6. attività sportive a basso impatto;
7. attività economiche compatibili con l'agricoltura montana;
8. servizi ed attività di interesse comune.

b. I LUOGHI DELLO SPORT;

1. residenza;
2. annessi rustici e civili;
3. attività agrituristiche;
4. attività ricettive e di ristorazione;
5. commercio al dettaglio;
6. attività sportive;
7. allevamenti, limitatamente agli spazi non interessati dalle altre attività consentite;
8. attività economiche compatibili con l'agricoltura montana, limitatamente agli spazi non interessati dalle altre attività consentite;
9. servizi ed attività di interesse comune.

c. L'AREA DELLE CONTRADE NORD/SUD

1. residenza;
2. annessi rustici e civili;
3. attività terziarie di limitate dimensioni e non generanti flussi continuativi di traffico pesante;
4. attività agrituristiche;
5. attività ricettive e di ristorazione;
6. commercio al dettaglio;
7. attività produttive tradizionali e/o senza emissioni inquinanti nell'ambiente (artigianali, di servizio, etc.);
8. attività sportive a basso impatto;
9. allevamenti, negli spazi non interessati dalle altre attività consentite;
10. attività economiche compatibili con l'agricoltura montana, limitatamente agli spazi non interessati dalle altre attività consentite;
11. servizi ed attività di interesse comune.

d. LO SPAZIO URBANO COMPATTO/GLI SPAZI PREURBANI LINEARI.

1. residenza;
2. attività produttive senza emissioni inquinanti nell'ambiente (artigianali, di servizio, etc.);
3. attività produttive in generale, limitatamente alla zona propria e comunque non a rischio di incidente rilevante;
4. commercio al dettaglio e all'ingrosso;
5. attività terziarie
6. attività direzionali
7. annessi civili
8. attività agrituristiche;
9. attività ricettive e di ristorazione;
10. attività sportive
11. servizi ed attività pubbliche e private di interesse comune.

3. La permanenza di attività non conformi a quelle in precedenza elencare è consentita fino a diversa motivata disposizione del PI.

Directive per il PI:

1. Il primo PI rileva gli insediamenti produttivi in zona impropria, distinguendo tra quelli con caratteristiche conformi a quelle indicate in precedenza e quelli non conformi.

2. Per gli insediamenti non conformi con considerevole impatto sull'ambiente, stabilisce tempi e modi di trasferimento in zona propria; per gli altri definisce, caso per caso, i provvedimenti da adottare per ridurre l'impatto.

3. Il PI può prevedere, per inderogabili e dimostrate necessità, ampliamenti fino al 20 % delle superfici coperte esistenti delle attività secondarie e terziarie presenti sul territorio comunale alla data di adozione del PAT e non conformi alle destinazioni consentite; tali ampliamenti devono essere realizzati in genere all'interno dell'area di proprietà, purché dotata o dotabile delle necessarie infrastrutture a rete, previa verifica della sostenibilità dell'intervento e a fronte di adeguate mitigazioni e/o compensazioni ambientali.

4. Il PI può individuare le zone del territorio comunale nelle quali, in ragione della loro storicità o residenzialità ovvero in quanto aree che versano in condizioni particolarmente difficili sul piano ambientale, escludere l'insediamento di nuove industrie insalubri di I classe di cui al DM 05/09/1994.

L'insediamento di nuove industrie insalubri di cui al DM 05/09/1994, anche nelle aree produttive, sarà comunque subordinato all'esito positivo di tutte le verifiche ed autorizzazioni, anche di carattere igienico-sanitario, normativamente previste. Soggiacciono alle stesse cautele anche la variazione e l'ampliamento dei processi produttivi già esistenti, che debbono essere preventivamente segnalati al Comune.

46

art. 34 – URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articoli 40 e 41

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni: Sono definiti "urbanizzazione consolidata" gli insediamenti e le infrastrutture esistenti costituenti l'organizzazione storica del territorio con riferimento alle zone A, B, C di completamento e D del PRG, a destinazione sia residenziale che produttiva.

Direttive per il PI:

1. In tali ambiti il PI attua operazioni di riqualificazione, riorganizzazione e razionalizzazione dei tessuti urbani, di mantenimento ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili e di miglioramento delle dotazioni di servizi, mediante strumenti adeguati alle diverse situazioni.

2. Il PI, al fine di realizzare scelte progettuali appropriate, analizza il tessuto edilizio esistente considerando le diverse tipologie, gli spazi verdi, le dotazioni di servizi e fornisce indicazioni tese ad equilibrare e armonizzare le varie parti dell'abitato riducendo i fattori di degrado.

3. Il PI può prevedere limitate modifiche dei perimetri di tali ambiti in base ad analisi più dettagliate riferite a limiti fisici e catastali o dovute al livello più approfondito delle previsioni urbanistiche, sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della VAS.

4. La ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, non potrà configurare nuove aree di espansione ma potrà avvenire soltanto attraverso interventi di completamento, utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria, salvo loro limitate integrazioni.

5. Il PI definisce, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano:

a. l'assetto urbanistico e la suddivisione degli ambiti suddetti in parti con tessuto edilizio omogeneo;

b. il volume ivi edificabile e gli eventuali strumenti urbanistici attuativi da applicare nelle singole parti;

c. le norme urbanistico-edilizie relative agli interventi (allineamenti, altezze, caratteri tipologici, continuità degli spazi di uso pubblico, etc.), al fine di garantire adeguata qualità all'insieme delle trasformazioni urbanistiche ammesse, anche effettuate in tempi diversi;

d. la qualità architettonica, promuovendo incentivi alle trasformazioni edilizie (eliminazione di edifici incongrui) e al miglioramento del decoro urbano (prescrizioni e/o ordinanze per il miglioramento della qualità estetica degli immobili);

e. incentivi, anche volumetrici, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, alla salubrità delle costruzioni, alla sostenibilità ambientale degli interventi, stabilendo modalità di controllo e certificazione degli interventi;

f. gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento o di ristrutturazione, con o senza cambio di destinazione d'uso, che sono subordinati a Strumento urbanistico attuativo (d'ora in poi SA) o a titolo abilitativo convenzionato che preveda la realizzazione o la monetizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti;

g. gli interventi ammessi sugli edifici esistenti;

h. le attività esistenti compatibili negli ambiti suddetti e eventuali apposite schede di intervento nei casi di opere rilevanti per volume, destinazione d'uso o altri motivi di pubblico interesse.

6. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al punto 4., nonché per il completamento della dotazione di servizi o per la loro integrazione e/o ammodernamento possono, in ogni momento, essere formati SA che interessino in tutto o in parte gli ambiti di edificazione consolidata.

art. 35 – CENTRI STORICI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articoli 40 e 41

Legge 5 maggio 1978, n.457; articoli 27 e 28,

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

48

Definizioni:

1. I Centri storici (d'ora in poi CS) –ambiti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della propria struttura insediativa e della stratificazione dei processi di formazione– sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi scoperti, etc. con prevalente destinazione residenziale; il PAT persegue, oltre all'obiettivo della loro conservazione, quello del mantenimento e del potenziamento della residenza, dell'equilibrata integrazione delle funzioni ad essa correlate nonché della qualificazione e dell'adeguamento dei servizi pubblici e degli standard urbanistici.

2. Il PAT riporta i seguenti ambiti di CS individuati e classificati dal PTCP, quali aree da tutelare per la presenza di strutture edilizie e/o immobili di pregio e con riferimento alla cartografia suindicata:

a. CS di notevole importanza (*Recoaro Terme capoluogo*);

b. CS di grande interesse (*Alpe, Asnicar, Benetti, Beschi, Branchi, Caneva di Sopra - di Sotto, Cappellazzi, Facci, Fongara, Fracassi, Giorgetti, Maltaure, Merendaore, Ongaro, Pace, Parlati, Pellichero, Prebianca, Righi, Ronchi, S. Giuliana di Sopra, S. Giuliana di Sotto –Lesina-, Sigismondi, Storti-Cornale, Turcati*);

c. CS di medio interesse (*Balpese, Borga dei Martiri, Brunialti, Campanari, Consolana, Facchini di Destra, Facchini di Sinistra, Fantoni, Fiori, Lonere, Piazza, Spanevello, Zulpi*).

Direttive per il PI:

1. Il PI definisce appropriate soluzioni progettuali singole o d'insieme per i CS individuati, specificando le modalità di intervento negli edifici esistenti, indicando i possibili ed opportuni ampliamenti nonché le eventuali caratteristiche morfologiche e architettoniche dell'impianto urbanistico da adottarsi per le aree libere in stretta correlazione con quelle edificate.

2. Il PI può variare i perimetri degli ambiti dei CS in base ad analisi più dettagliate riferite a limiti fisici e catastali e potrà fissare, sulla viabilità comunale e vicinale, distanze dalle strade adeguate alle diverse situazioni specifiche.

3. Il PI può individuare zone di degrado da assoggettare a Piano di recupero (d'ora in poi PR) al fine del recupero e della migliore utilizzazione dell'esistente patrimonio urbanistico e edilizio mediante un insieme coordinato di opere di conservazione, risanamento, ricostruzione ed ampliamento.

4. Le nuove costruzioni e ogni altro intervento devono risultare morfologicamente e dimensionalmente coerenti con l'edilizia esistente e deve essere garantita la rimozione di superfetazioni incongrue, fatiscenti o comunque degradanti (baracche, ripari e ricoveri precari, etc.).

5. Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso compatibili con quelle residenziali, ivi comprese quelle ricettive e/o agrituristiche: è comunque consentito il cambio delle destinazioni d'uso degli immobili esistenti, legittimi o legittimati, in residenza con interventi compatibili con la salvaguardia delle eventuali caratteristiche di pregio degli immobili stessi nel rispetto delle penalità geologiche.

Prescrizioni e vincoli: Sino all'approvazione del primo PI, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi previsti in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti.

art. 36 – EDIFICAZIONE DIFFUSA

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articoli 40 e 41

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni:

1. Gli ambiti di edificazione diffusa rappresentano le parti di territorio agricolo, caratterizzate da densità abitative ed edilizie anomali rispetto allo spazio rurale e più simili a quelle dei centri abitati. Per tali aree il PAT, in conformità con il PTCP, stabilisce gli obiettivi di consolidamento delle forme insediative riconosciute, anche attraverso la previsione di nuova edificazione, così come meglio definita nelle direttive che seguono, comunque non configurante nuove aree di espansione.
2. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del P.A.T. ha esclusivamente valore ricognitivo strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al PI.

50

Direttive per il PI:

Negli ambiti di edificazione diffusa il PI dovrà prevedere il consolidamento delle strutture insediative esistenti da realizzarsi attraverso il completamento delle opere di urbanizzazione necessarie, la definizione degli ampliamenti possibili e dei nuovi lotti edificabili; il PI potrà definire anche cambi di destinazione d'uso, purché compatibili con la residenza e nel rispetto delle condizioni geologiche di idoneità.

La ridefinizione dei margini, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, non potrà configurare nuove aree di espansione ma potrà avvenire soltanto attraverso interventi di completamento, utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria, salvo loro limitate integrazioni. Il PI dovrà anche definire i parametri e le caratteristiche degli ampliamenti e delle nuove edificazioni con particolare riguardo al corretto inserimento nel paesaggio. Per la realizzazione di quanto sopra indicato, il PI dovrà definire i comparti oggetti di specifici Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o predisporre specifiche schede, in cui definire gli interventi di mitigazione/compensazione ambientale da realizzare contestualmente alle nuove edificazioni.

Prescrizioni e vincoli:

L'efficacia di nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, è subordinata al

trasferimento, dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti di perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato.

art. 37 – NUOVA EDIFICAZIONE

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni:

Il PAT disciplina la nuova edificazione attraverso il PI nel rispetto delle indicazioni contenute nella tav. 4 con riferimento agli aspetti trattati di seguito.

LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO

Definizioni:

1. All'interno dei diversi ATO, il PAT definisce gli indicatori direzionali delle principali espansioni residenziali nonché di quelle di servizio tenendo conto:

- a. delle caratteristiche geotecniche dei suoli;
- b. della connessione alle reti di servizio e alle infrastrutture della

mobilità:

- c. delle caratteristiche del tessuto urbano contiguo;
- d. dei caratteri del paesaggio e dell'ambiente;
- e. delle condizioni di accessibilità principalmente per le espansioni

di servizio

Con specifico retino in tavola 2.4 vengono evidenziate le "Aree di urbanizzazione programmata" per le quali le linee preferenziali di sviluppo insediativo corrispondono a previsioni di espansione residenziale del PRG vigente. Per queste aree valgono le medesime disposizioni di seguito dettagliate per tutte le linee di sviluppo insediativo.

Direttive per il PI:

1. Il PI, nelle aree non comprese nell'urbanizzazione consolidata e nei limiti della dotazione volumetrica di ogni ATO, determina;

- a. i parametri edilizi da attribuire alle nuove costruzioni, quali densità edilizia, indice di copertura, distanze tra strade ed edifici, etc.;
- b. le opportune destinazioni d'uso conseguenti a quelle indicate nel precedente articolo 33;

c. i comparti entro i quali sono previsti eventuali strumenti attuativi pubblici o privati o, in alternativa, le superfici al di sopra delle quali l'intervento necessita di adeguati strumenti urbanistici preventivi;

d. eventuali indicazioni morfo–tipologiche per l'edificazione.

2. Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

3. Quando in un'area il livello di precisazione degli interventi da parte del PI sia conforme alla normativa vigente per gli strumenti urbanistici attuativi o l'area sia già dotata delle necessarie opere di urbanizzazione e di accesso dalla pubblica via, l'edificazione potrà essere consentita attraverso l'intervento diretto.

4. nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT dovranno essere seguiti i seguenti criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi:

a. individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con complementi edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;

b. nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco-sistemico e paesistico dell'intervento;

c. attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;

d. localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;

e. previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione;

la localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;

f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio;

g. previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Prescrizioni e vincoli: La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, sono subordinate alla verifica delle fasce di rispetto da allevamenti zootecnici intensivi sulla base di quanto stabilito dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 lett. d) della LR 11/2004 e smi, prendendo in considerazione anche le fasce generate da allevamenti zootecnici intensivi di comuni contermini.

53

LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE

Definizioni e indirizzi: Il PAT individua i limiti fisici all'espansione edilizia per le diverse tipologie dell'insediamento.

Direttive per il PI: Il PI:

1. precisa ed articola i limiti suddetti in virtù del diverso livello di dettaglio;
2. definisce i perimetri dei comparti e i nuovi interventi edilizi esclusivamente all'interno dei limiti riportati nella cartografia.

art. 38 – COMPENDIO TERMALE

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni: IL PAT individua, quale Compendio termale, l'area da valorizzare e riqualificare quale risorsa fondamentale del comune ai fini della termalità di Recoaro.

Direttive per il PI: Il PI formula indirizzi per la formazione dello Strumento Attuativo (SA) del Compendio termale. In tale SA è consentito un incremento volumetrico non superiore al 50% dell'esistente e comunque non superiore a 25.000 mc, incremento che nella dotazione dell'ATO che comprende il Compendio è ad esso totalmente riservato.

In particolare lo SA del Compendio termale potrà prevedere:

- ampliamento dell'albergo Giorgetti di 2.880 mc da realizzare sui lati corti dell'edificio esistente (nord/sud);
- ampliamento dell'albergo Dolomiti di 3.880 mc da realizzare sui lati corti dell'edificio esistente (nord/sud) e sulla parte retrostante (lato ovest);
- realizzazione di un Nuovo Centro Benessere di mc 18.240 (max) di altezza massima di 2 piani, comprendente una piscina coperta e le altre attrezzature e servizi necessari alla struttura; il Nuovo Centro Benessere dovrà essere localizzato sulla parte nord-ovest del Compendio Termale, in continuità con il Centro Benessere esistente.

Prescrizioni e vincoli:

1. Nelle more dell'approvazione del PI restano confermati gli interventi già previsti dal PRG vigente, solo ove gli stessi siano compatibili con le previsioni e strategie del PAT.
2. Nel Compendio termale, sino alla formazione di uno SA, sono consentiti unicamente interventi di ristrutturazione edilizia conformi alle caratteristiche morfo-tipologiche degli immobili esistenti ma, per specifiche esigenze tecniche e/o sanitarie il PI può consentire, con opportune indicazioni progettuali, incrementi volumetrici non superiori al 10 % dell'esistente.
3. L'ambito individuato quale Compendio Termale dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/06.

art. 39 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE CONSEGUENTI ALLE CONDIZIONI GEOLOGICHE

referimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni e indirizzi:

1. Le aree così individuate nella tavola 4, sono connotate da fenomeni franosi antichi e recenti che rendono precaria o prevedibilmente precaria la stabilità degli immobili e possono – in prospettiva – mettere a rischio la sicurezza degli abitanti.

2. Al fine di mantenere nel territorio comunale la popolazione residente in condizioni di accettabile sicurezza debbono essere:

a. individuati, all'interno di dette aree, siti in cui sia garantita la sicurezza delle costruzioni;

b. formulate norme relative alla sicurezza delle abitazioni;

c. individuati criteri di valutazione del rischio e modalità d'intervento per la messa in sicurezza delle abitazioni esistenti.

3. in ogni caso deve essere posta attenzione a non aggravare le situazioni di stabilità degli immobili, lesionati e non, evitando sovraccarichi alle strutture esistenti.

55

Direttive per il PI:

1. Il PI con effettivo raccordo alle esigenze della popolazione:

a. classifica gli immobili esistenti, in relazione alle criticità geologiche del sedime, alla prevedibile consistenza strutturale, tenuto conto altresì del loro valore storico–documentale e di quello paesaggistico d'insieme;

b. detta norme appropriate per gli immobili interessati con eventuali indicazioni di dettaglio;

c. individua i casi nei quali, anche per interventi su edifici singoli, sia necessario estendere le indagini di stabilità anche agli immobili contigui;

d. individua i casi nei quali i singoli interventi dovranno essere subordinati a strumenti urbanistici preventivi (complessi edilizi in linea, carenza di dotazioni di standard urbanistici, criticità viabilistiche, etc.).

2. Nelle aree suddette le categorie d'intervento dovranno essere commisurate agli esiti della classificazione di cui al punto 1.a.

3. Il PI, in accordo con gli aventi titolo, i quali mantengono comunque diritti sulle volumetrie esistenti all'atto dell'adozione del PAT, potrà individuare, oltre ai

trasferimenti di volume e/o agli opportuni crediti edilizi le aree di localizzazione per coloro che intendano trasferire le proprie abitazioni.

4. Il trasferimento potrà avvenire anche in “aree idonee a condizione” e secondo le seguenti direttive:

a. all’interno dei perimetri di dissesto per frana, in aree di comprovata sicurezza;

b. al di fuori di esse, nell’intero territorio comunale purché su lotti contigui a insediamenti riconosciuti (consolidato, contrade, etc.) a distanza inferiore a 50 m dai servizi a rete e con impegno convenzionale all’allaccio a propri oneri e spese.

5. Il PI provvede a definire i criteri d’insediamento, le tipologie da utilizzare, le opere di urbanizzazione e i servizi necessari per le nuove costruzioni utilizzando lo strumento del convenzionamento.

Prescrizioni e vincoli:

1. Prima dell’adozione del PI gli interventi sugli immobili esistenti dovranno essere finalizzati principalmente alla messa in sicurezza degli immobili. Nei casi di rischio statico certificato da tecnici abilitati, gli interventi dovranno essere accompagnati da verifica di fattibilità strutturale.

2. In nessun caso gli interventi consentiti potranno essere tali da appesantire le strutture esistenti.

art. 40 – TERRITORIO APERTO

Definizioni e indirizzi: Il territorio aperto è identificato come area a prevalente destinazione agricola e/o forestale, esterna agli ambiti residenziali e produttivi (aree di urbanizzazione consolidata, diffusa, produttiva e per servizi), compreso l’ambito destinato alla formazione del Parco regionale del Pasubio e delle Piccole Dolomiti.

Sul territorio aperto, il PAT definisce ed indirizza le trasformazioni:

1. incentivando, anche secondo gli obiettivi indicati dai Regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati alla manutenzione, conservazione e valorizzazione del territorio rurale e, più in generale, dello spazio naturale montano;

2. perseguendo l’obiettivo del mantenimento di popolazione nell’area montana ai fini della tutela del territorio, sia essa connessa all’attività agricola

produttiva e/o di autoconsumo, sia alla residenzialità residuale stabile sia, infine, alla permanenza temporanea;

3. promuovendo la produzione agricola e forestale sia a fini economici sia a quelli della fruizione collettiva del territorio rurale;

4. prevedendo la ricostituzione di ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico ovunque ciò risulti opportuno e compatibile con i caratteri pedoclimatici dei suoli, in coerenza con la trama territoriale dominante.

5. consentendo limitati interventi edificatori ed in particolare:

a. nuove edificazioni per le aziende agricole vitali in attività;

b. il recupero ed il riuso degli immobili non più utilizzati a fini agricoli definendo:

1. soluzioni progettuali adeguate, specificando le opportune modalità di intervento ed eventuale ampliamento per gli edifici meritevoli di tutela, appositamente individuati nel PI;

2. corrette specificazioni morfologiche e volumetriche per gli edifici di cui si ritiene possibile e/o auspicabile la sostituzione;

3. prevedendo, in particolari contesti, che gli interventi edilizi contengano, tra gli elaborati progettuali, una valutazione ambientale-paesaggistica che illustri la compatibilità degli interventi e le eventuali opere di mitigazione.

Direttive per il PI:

1. Il PI integra, con la normativa di cui al presente articolo, quanto disposto dall'art. 44 della L.R. 11/04 e successive modificazioni per gli interventi edilizi nel territorio aperto;

2. individua e/o detta specifiche norme e criteri per:

a. gli ambiti in cui è consentita nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio nonché quelle paesaggistico-ambientali;

b. i cambi di destinazione d'uso delle costruzioni esistenti;

c. l'individuazione delle dotazioni di servizio e igieniche per gli immobili recuperati o di nuova edificazione previsti nel presente articolo nonché le quote percentuali massime delle parti rustiche da utilizzare come ampliamento della parte residenziale di immobili costituiti di parti residenziali e rustiche contigue;

d. le modalità di applicazione del credito edilizio per gli immobili e le attività individuate come incompatibili e/o di cui si renda opportuno o necessario il trasferimento.

3. definisce le direttive relative alle tipologie e alle caratteristiche costruttive per le eventuali nuove edificazioni consentite nel rispetto dell'art. 44 LR 11\2004, individua le modalità di intervento per il recupero degli edifici esistenti anche di valore storico ambientale nonché gli eventuali incrementi volumetrici e le deroghe ammesse.

4. raccoglie, completa e eventualmente modifica, in apposito allegato, l'identificazione e la classificazione operativa degli immobili costituenti il patrimonio edilizio comunale, già presente nel PRG vigente;

5. formula le normative relative alla costruzione di annessi di limitate dimensioni finalizzati al deposito di attrezzature tecniche necessarie per il legnatico, il foraggio e lo stoccaggio degli stessi, la coltivazione e cura del territorio, tenendo conto sia della posizione altimetrica, sia delle dimensioni del fondo di pertinenza;

6. prescrive tipologie adeguate per le opere collaterali a quelle edilizie come recinzioni, pavimentazioni, etc.;

7. definisce criteri e limiti per l'operatività ammissibile su malghe, rifugi alpini e immobili localizzati in prossimità o a servizio delle fonti termali quando non normati in altri articoli delle presenti NA;

8. Il PI verifica l'esistenza di eventuali nuovi allevamenti e ne delimita le relative fasce di rispetto in base alla tipologia e alle modalità di gestione delle strutture stesse; predispone inoltre norme che incentivino l'adozione di tecniche e tecnologie innovative per la razionalizzazione della raccolta e del trattamento delle deiezioni animali prima del loro utilizzo agronomico con produzione di ammendanti o compost e di energia.

9. Per gli immobili esistenti salvo quelli indicati come immobili di valore storico testimoniale nella Tavola 4, sono ammessi gli interventi previsti nell'art. 6 della DPR 380/01. In particolare è consentito l'ampliamento edilizio sino a 800 mc comprensivi dell'esistente (art 44 c. 5 LR 11\04) per gli immobili a destinazione residenziale esistenti.

10. Per la porzione di territorio montano, si richiamano inoltre le direttive di cui al titolo XII delle norme del vigente PTCP.

Prescrizioni e vincoli:

1. La realizzazione di strade silvo-pastorali deve conformarsi ad eventuali previsioni di strumenti sovraordinati.

2. E' consentita ai proprietari o aventi diritto di terreni agricoli, la posa in opera di strutture realizzate in legno e prive di qualsiasi fondazione stabile, pertanto di palese removibilità, atte a contenere un limitato numero di capi di bestiame, comunque compatibili con l'ambiente circostante, prescrivendo l'utilizzo di materiali naturalmente degradabili. Il PI ne disciplinerà le modalità di realizzazione.

PRATI STABILI

Definizioni Il PAT definisce come prati stabili le aree che svolgono particolari funzioni paesaggistiche, agricole e ambientali individuate nell'elaborato "A1. Copertura suolo agricolo" dell'analisi agronomica del PAT. Esse rappresentano una caratteristica del territorio comunale, assumono un ruolo produttivo grazie al mantenimento dei prati polifiti e a graminacee, concorrono al mantenimento della biodiversità e rivestono un ruolo essenziale per la salvaguardia ed il miglioramento della qualità delle acque.

Direttive per il PI: Il PI, con l'obiettivo di garantire l'assetto agro-forestale e paesaggistico del territorio, salvaguarda i prati stabili individuati nell'analisi agronomica, che rappresentano elementi di produzione territoriale e di tradizione rurale. In questi ambiti dovrà essere promossa l'attività agricola sostenibile che indirizzi al mantenimento dei prati stabili, alla conversione dei seminativi a prato e al contenimento dell'avanzamento del bosco.

Il PI inoltre, al fine della tutela e valorizzazione dei prati stabili, prevede un censimento puntuale degli stessi sulla base dello studio agronomico del PAT, eventualmente aggiornandolo; conseguentemente a tale aggiornamento, dovrà definire specifiche misure per limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all'estensione dei seminativi ed all'avanzamento delle aree boschive, mantenendone il valore naturalistico ai sensi dell'art.55 c.2 lettera f del PTCP.

art. 41 – OPERE INCONGRUE. ELEMENTI DETRATTORI DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 36

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni

1. Il PAT persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio:

- a. individuando elementi detrattori dell'ambiente e ambiti di riqualificazione
- b. fornendo appropriate direttive per gli interventi al fine di favorire il miglioramento della qualità urbana e dei caratteri architettonici e ambientali dei diversi contesti interessati.

2. A tal fine individua, nei diversi ATO:

- a. le aree interessate da ambienti e/o volumi edilizi di qualsiasi destinazione da riqualificare;
- b. i singoli immobili degradati o che abbiano perduto la loro utilizzabilità territoriale e le funzioni originarie e quelli, ancorché utilizzati, non congruenti con i caratteri dell'ambiente.

3. Il PAT provvede al riconoscimento dei principali elementi detrattori ponendo attenzione alla qualità ambientale; successive individuazioni, per limitati interventi non di rilevanza strategica, sono affidate ai PI. Gli elementi detrattori individuati dal PAT sono:

1. Proprietà Garbin – attività produttiva – Via Maglio
2. Proprietà Campanaro – magazzino – Via Maglio
3. Proprietà Piccoli ex Zini – Ex cabina elettrica – Via Pasubio;
4. Proprietà Maltauro – residenza – Via Capitello;
5. Proprietà San Pellegrino – attività produttiva – Via Ponte Verde;
6. Proprietà Besco – pertinenza civile abbandonata – Viale Bonomini;
7. Proprietà Turcato – Capannone ex attività agricola – Località Sudiri;
8. Proprietà Bertoldi – ex distributore Esso – Piazzale Roma;
9. Fabbricati proprietà Pace con esclusione della vasca – ex pesca sportiva – Località Parlati;
10. Proprietà Sandri – attività produttiva – Località Facchini Sinistra;

11. Proprietà San Pellegrino – porzione del capannone corrispondente al corpo scala – Via Roma – limitatamente all’interferenza visuale verso le montagne dalla S.P. 246;
12. proprietà Parlato - ex tramoggia – impianto tecnologico;
13. ditta Facchin - ex tramoggia;
14. contrada Tomasi – tettoie sul terrazzo di copertura al quarto/quinto piano di abitazioni.

4. In tali ambiti gli interventi sono subordinati all’approvazione di un programma complesso (accordo pubblico-privato) o di una convenzione quando si tratti di singoli immobili, in conformità con le indicazioni del presente articolo.

5. La demolizione di opere incongrue, di elementi di degrado o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica finalizzate a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione, determina a favore dell’avente titolo un credito edilizio dell’entità stabilita nell’articolo 49 delle presenti NA.

Direttive per il PI:

Il PI:

a. definisce le modalità degli interventi per le aree e gli immobili di cui al presente articolo, nel rispetto del dimensionamento dal PAT, pianificando gli interventi relativi alle aree di riqualificazione mediante SA di scala adeguata, tenuto conto anche della durata quinquennale del PI;

b. individua la tipologia degli strumenti d’intervento i perimetri dimensionali e gli indirizzi morfo–tipologici o, in alternativa, predisporre elaborati analoghi al fine di attribuire, per queste aree, valenza di SA al PI;

c. provvede alla redazione di norme e/o indicazioni progettuali di dettaglio per il recupero urbanistico, edilizio ed ambientale di ambiti e degli immobili sopra elencati, al fine di definirne le nuove utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici, perseguendo obbiettivi perequativi e compensativi con lo strumento del credito edilizio;

d. completa ed integra, per limitati interventi non di rilevanza strategica, le individuazioni operate dal PAT attribuendo ai nuovi ambiti analoghe discipline;

e. definisce il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto nelle presenti norme.

Prescrizioni e vincoli:

Sino all’approvazione del primo PI, fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi vigenti, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono ammessi unicamente interventi di ordinaria manutenzione.

art. 42 – EDIFICI E COMPLESSI DI VALORE STORICO-TESTIMONIALE *riferimenti alla cartografia del PAT:**Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità*

Definizioni: Il PAT riconosce gli edifici di valore storico–testimoniale, al fine di garantirne un’adeguata valorizzazione e riqualificazione. Il PI implementa l’individuazione di tali manufatti e le modalità di tutela e valorizzazione nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive per il PI: Il PI dovrà definire puntualmente gli interventi ammessi e gli eventuali incrementi volumetrici necessari, comprese le ulteriori destinazioni consentite, e attribuire, in relazione ai valori riconosciuti, le categorie di intervento di seguito precisate.

Il PI, previa verifica di tutti gli interventi già previsti, uniforma le categorie di intervento previgenti ai gradi di intervento sotto descritti. L’intervento edilizio ammesso, nel rispetto delle definizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. (resta ferma la definizione di restauro prevista dall’art. 29 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42) dovrà risultare conforme al grado attribuito.

Si riportano di seguito le definizioni dei gradi di intervento da utilizzare, fermo restando che in presenza di immobili vincolati la possibilità di poter operare in concreto resta subordinata ai dettami ed alle autorizzazioni di cui al D.lgs 42\2004.

Grado 1

Riguarda gli edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi e gli edifici, i manufatti, e le loro parti (facciate liberty, in centro storico e fontane, forni, giazzare, calcare, etc., anche in territorio aperto) di riconosciuto valore storico, architettonico e ambientale, che rappresentano gli elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo territorio.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale e architettonico, degli ambienti interni;
- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell’edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; nell’intervento dovranno essere

prioritariamente riutilizzati gli elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;

- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

Grado 2

Riguarda edifici e manufatti di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi), di valore ambientale, culturale, tipologico e documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei parametri esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;

- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;

- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;

- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità;

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;

- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;

Grado 3

Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l'ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei centri storici.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le condizioni di abitabilità;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- è consentito l’uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante.

64

Grado 4

Riguarda gli edifici e i manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all’impianto originario, l’aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valori di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale;
- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le condizioni di abitabilità;

- inserimento di impianti tecnologici e igienico–sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificio;
- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili, e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che consentano la leggibilità dell’organismo edilizio originario anche dopo l’intervento, ricorrendo ad esempio all’uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- è consentito l’uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante.

Grado 5

Riguarda gli edifici e i manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l’impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere storico del contesto.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell’impianto planivolumetrico;
- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi;
- demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l’ambiente.

65

art. 43 – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, articolo 13, articolo 46, punto 1, lett. b)

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 4– Carta della trasformabilità

Definizioni: Il PAT individua, all’interno degli ATO, le aree dei principali impianti e opere di interesse comune esistenti e le linee preferenziali ove collocare quelle di progetto, unitamente ai parcheggi necessari per favorire il miglior sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

Direttive per il PI: Il PI identifica, tra quelli esistenti, i servizi da trasformare, trasferire, ampliare, sostituire. Tali previsioni potranno essere attuate

anche facendo ricorso, ai sensi dell'articolo 34 della LR 11/24, agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e del credito edilizio.

Il PI dovrà altresì specificare destinazioni dimensioni e disegno delle nuove aree per servizi di interesse comune all'interno delle linee preferenziali indicate nella "tav 4 - Carta della trasformabilità".

In particolare Il PI dovrà verificare la quantità di parcheggi esistenti e previste nelle frazioni, per adeguare gli standard.

Prescrizioni e vincoli:

1. Fino all'approvazione del PI rimangono confermate le previsioni del PRG vigente.
2. Il PI verifica e individua la quantità di parcheggi necessari nel CS, nelle contrade e nello spazio aperto avendo attenzione alle peculiari esigenze delle frazioni e ne prevede la realizzazione anche attraverso uno specifico Piano dei parcheggi.
3. Gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/06, qualora per gli stessi non sia già previsto l'assoggettamento a procedura VIA.

66

Art. 44 – SERVIZI/INFRASTRUTTURE DI CARATTERE TURISTICO-SPORTIVO (GOLF, SCI, ETC.)

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, articolo 13, articolo 46, punto 1, lett. b)

Legge regionale. 21 gennaio 2008, n. 21, articolo 7

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 217 del 26 febbraio 2013 "Piano Regionale Neve"

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni: Il PAT individua i principali impianti e servizi di interesse comune a destinazione turistico-sportiva e formula indirizzi per la gestione, il miglioramento e l'eventuale trasformazione di quelli esistenti nonché per la realizzazione di quelli previsti ai fini del raggiungimento di un più elevato livello dell'offerta turistica e delle dotazioni disponibili per la comunità.

Direttive per il PI:

1. Il PI detta norme e specifica caratteristiche per:
 - a. il campo di golf e le dotazioni connesse, individuando le aree nelle quali sono consentite le opere di movimento di terra e di disboscamento nei limiti della sovraordinata normativa regionale, nonché la realizzazione di una club house di 2.000 mc. In particolare i manufatti della club house, in quanto collocati all'interno del contesto figurativo del PTCP, dovranno essere realizzati con particolare attenzione ai materiali e alle forme con altezza massima di un piano; gli stessi dovranno essere localizzati immediatamente a ridosso della viabilità esistente nella posizione individuata con apposita simbologia nella tav. 4 del PAT;
 - b. le piste per lo sci alpino e le relative dotazioni ivi comprese la infrastrutture di risalita nel rispetto del sovraordinato Piano Regionale Neve, approvato con DGRV 217/2013, del quale si richiamano in particolare gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19;
 - c. le piste per lo sci nordico, valutando la possibilità di consentire la messa in opera di modeste strutture di servizio, quali chioschi per l'accesso, il ristoro, etc. all'inizio e lungo il percorso;
 - d. le strutture ricettivo-turistiche sparse;
 - e. i nuovi campi, strutture e impianti sportivi; curandone particolarmente l'accessibilità, la dotazione di servizi, etc.;
 - f. i maneggi, stabilendo dimensioni massime e caratteristiche delle strutture necessarie all'espletamento del servizio;
 - g. i siti per l'attività di pista ciclabile down-hill, sentieristica, percorsi, ferrate, ecc.;
 - h. il sito per la pratica sportiva di motocross;
 - i. il sito per attività ricreativa presso area demaniale e privata in loc. Giorgetti, lungo il torrente Agno;
 - j. le aree destinate a campeggio, comprensive delle strutture necessarie al funzionamento dell'attrezzatura.
2. Il PI altresì:
 - a. individua tra i servizi esistenti, quelli sui quali è necessario intervenire per migliorarne dotazioni e funzionalità utilizzando la perequazione urbanistica e il credito edilizio, specificandone le eventuali nuove destinazioni, le caratteristiche dimensionali e, se del caso, indicazioni e indirizzi morfologici.

b. verifica la quantità di parcheggi turistici nel CS, nelle contrade e nello spazio aperto avendo attenzione sia al carico turistico che alle peculiari esigenze delle frazioni.

Prescrizioni e vincoli: Fino all’approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRG vigente.

L’ambito individuato quale Area per il gioco del golf dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 152/06.

art. 45 – INFRASTRUTTURE E VIABILITA’

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, articolo 13, articolo 46, punto 1, lett. b)

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni e indirizzi: Il PAT individua le principali modifiche da apportare alle infrastrutture di collegamento in relazione alla viabilità esistente, ai nuovi collegamenti stradali, ai percorsi ciclabili, ed agli impianti a fune e agli spazi per la sosta.

Direttive per il PI: Per le infrastrutture della mobilità, con riferimento alle tavole del PAT, il PI dovrà individuare:

1. PISTE CICLABILI (rif. tav. “2-Carta delle Invarianti) Prevedendo la sistemazione, il miglioramento e la valorizzazione dei percorsi esistenti e la realizzazione dei tratti necessari per garantire la continuità delle connessioni ciclabili sul territorio ed eventuali ampliamenti.

2. VIABILITA’ DI PROGETTO O DA RISTRUTTURARE (rif. tav“4-Trasformabilità”) Definendo le caratteristiche morfologiche dei tratti esistenti e della costruzione di by-pass locali finalizzati a risolvere i problemi legati alla franosità dei tracciati esistenti.

3. CONNESSIONI DEL SISTEMA DELLA VIABILITA’ (rif. tav“4-Trasformabilità”) Disegnando i collegamenti tra le viabilità in destra e in sinistra del Torrente Agno, finalizzati alla realizzazione di connessioni tra la viabilità minore e la SP 246, tali da costituire una maglia di percorsi stradali alternativi alla provinciale nei casi di una sua interruzione per eventi franosi. Tali opere sono finalizzate anche alle connessioni tra le strade provinciali di Campogrosso e Recoaro

Mille con la SP 246 e la viabilità minore comunale con la SP 246, nonché a quella tra le frazioni abitate in quota comprese tra Rovegliana e Merendaore.

4.IMPIANTI A FUNE (rif. tav. “4-Trasformabilità”) Garantendo, nel caso di sostituzione degli impianti a fune, la congruenza dei punti di partenza ed arrivo in relazione alle possibili mutate condizioni degli stessi.

5.SPAZI PER LA SOSTA

Il PI potrà individuare sul territorio aperto nuovi spazi per la sosta da localizzare lungo le strade e nelle aree a queste contigue. Tali spazi dovranno risultare funzionali alle attrezzature turistico-ricreative, rispondere alle necessità di parcheggi dei centri storici, dei tessuti urbani consolidati e degli ambiti di edificazione diffusa. Gli spazi di cui al presente comma dovranno essere inseriti in uno specifico “Piano comunale dei parcheggi”.

Prescrizioni e vincoli: Nelle aree di cui ai punti precedenti non sono consentiti interventi che interrompano la continuità dei tracciati indicati nelle tavole del PAT. Sono comunque fatte salve eventuali modifiche ai tracciati indicati che risultino migliorative a quanto indicato, nel rispetto degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

Titolo 4 – PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

art. 46 – PIANO DEGLI INTERVENTI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 17

Definizioni:

1. Il PI è il principale strumento operativo della pianificazione territoriale comunale. Esso attua le previsioni del PAT da realizzare nell'arco temporale di ciascun quinquennio.

2. Il PI dovrà avere i contenuti previsti dall'art.17 della L.R.11/2004. In particolare, per attuare le scelte generali del PAT, i PI dovranno:

- a. articolare il territorio comunale in aree omogenee;
- b. selezionare le aree, tra quelle previste dal PAT, sulle quali realizzare, nell'arco temporale di cinque anni, gli interventi di nuova urbanizzazione, di sostituzione e riqualificazione edilizia a partire da una valutazione delle tendenze demografiche, delle abitazioni disponibili e non utilizzate con riferimento a quanto indicato dal PTCP;
- c. definire i Comparti Perequativi di Attuazione, soggetti a Strumento Attuativo (SA) unitario e comprensivi delle aree da riqualificare e per nuovi insediamenti, di aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi, alle aree per edilizia sovvenzionata, convenzionata, agevolata, a dotazioni ecologiche ambientali e ad aree agricole di riqualificazione ambientale;
- d. individuare in coerenza e in attuazione delle strategie del PAT gli elementi incongrui da eliminare, le modalità della loro demolizione, le aree che ospiteranno il Credito Edilizio maturato;
- e. localizzare le principali opere pubbliche previste nel quinquennio e, in particolare, tutte quelle che presuppongono procedure espropriative;
- f. riportare la delimitazione delle aree alle quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) dell'art.142 del D.Lgs 42/2004.

Gli interventi dei PI dovranno comunque garantire il mantenimento di piena funzionalità delle aree di emergenza del Piano Comunale di Protezione Civile, o indicare aree alternative almeno equivalenti.

I PI si coordinano con il bilancio pluriennale comunale e costituiscono strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi del PAT attraverso la condivisione e la partecipazione alla fase attuativa, l'adozione dei PI dovrà essere preceduta da un Documento Preliminare programmatico e dall'attivazione di procedure di evidenza pubblica con il fine di selezionare le proposte di inserimento nel piano delle aree interessate alle trasformazioni.

Le richieste selezionate, e i relativi Comparti Attuativi, potranno essere oggetto di un'ulteriore fase di negoziazione volta a definire le forme di partecipazione dei soggetti all'attuazione dei PI ed eventualmente addivenire ad accordi pubblico privato ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004.

4. I contenuti del Documento Preliminare di PI determinano anche i criteri per la valutazione delle proposte presentate dai privati e per gli elementi di negoziazione di cui al comma precedente.

5. Il PI può apportare lievi modifiche alle perimetrazioni previste dal PAT in virtù delle differenti scale degli elaborati e di necessità riconosciute da approfondimenti analitici propri dello strumento operativo, senza che ciò comporti Variante del PAT. Sono comunque fatti salvi i limiti di dimensionamento previsti dallo stesso PAT.

6. Saranno possibili in particolare variazioni che comportino limitati scostamenti conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, che evidenzino l'opportunità di:

a) riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;

b) preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili) purché non in contrasto con il punto precedente;

c) garantire una migliore organizzazione dell'insediamento attraverso modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti medesimi.

Tali variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di

verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate dalla Valutazione Ambientale Strategica (d'ora in poi VAS). In ogni caso, la ridefinizione dei margini, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, non potrà configurare nuove aree di espansione ma potrà avvenire soltanto attraverso interventi di "completamento", utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria, salvo loro limitate integrazioni.

7. In relazione alle previsioni attuative del PI, dovrà essere adeguato anche il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica (d'ora in poi PCZA)

art. 47 – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (ATO)

referimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 13

Definizioni:

1. Il PI attua gli interventi in funzione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) individuati dal PAT. Gli ATO sono caratterizzati da omogenee condizioni insediative, ambientali, infrastrutturali, storico-paesaggistiche e tematizzati in funzione del generale progetto di sviluppo del territorio di Recoaro Terme previsto dal PAT.

1. L'ambiente naturale;
2. I luoghi dello sport;
3. L'area delle contrade nord;
4. L'area delle contrade sud;
5. Lo spazio urbano compatto;
6. Gli spazi periurbani lineari.

2. Per ognuno di essi il PAT definisce ed assegna, al fine di conservare, integrare, migliorare o riconfigurare le relazioni interne e reciproche, modalità operative individue, finalizzate al perseguimento degli obiettivi generali del PAT; esse sono:

- a. le attività compatibili come descritte nel precedente articolo 33;
- b. la ripartizione del carico volumetrico per il decennio di validità del piano come previsto nella seguente Tabella 1;
- c. gli eventuali indirizzi da rispettare nella predisposizione del PI.

Direttive per il PI:

1. Il PAT definisce, nella tavola 4, i perimetri degli ATO; ad ognuno, come previsto nella vigente normativa urbanistica regionale, viene riferito un quadro sinottico, funzionale all'elaborazione del PI e a quella di specifiche norme di salvaguardia

2. Vengono definiti:

a. i dati identificativi e i carichi insediativi (tabella 1);

b. la sintetica descrizione morfologica, ambientale ed insediativa dell'ambito;

c. gli obiettivi e le strategie da perseguire con riferimento a specifici siti/elementi ricadenti nell'ATO nonché le eventuali misure di salvaguardia.

3. In sede di formazione del PI o di varianti, nell'attribuzione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dall'edificazione sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può prevedere l'attivazione di pubbliche procedure di consultazione con le diverse proprietà immobiliari e con gli operatori interessati, onde valutare proposte di intervento che risultino eventualmente più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT.

73Prescrizioni e vincoli:

1. Il PI, nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo nonché dei vincoli e tutele del PAT, può, in conseguenza della definizione a scala operativa delle previsioni urbanistiche, prevedere limitate variazioni del perimetro degli ATO a condizione che esse non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità definite nella VAS.

2. Sono altresì consentiti spostamenti dei carichi insediativi tra ATO nel rispetto del dimensionamento complessivo.

3. Sono comunque ammesse le opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e quelle derivanti da iniziative di enti di livello superiore, purché approvate secondo le procedure di legge.

4. Dal carico insediativo della tabella sottostante sono esclusi gli interventi di ampliamenti e nuova edificazione realizzabili in zona di completamento.

Tabella 1. Carico insediativo residenziale per singolo ATO

ATO	denominazione	tipo	Carico insediativo residenziale di progetto mc (*)	Abitanti teorici insediabili (**)	Origine del carico insediativo residenziale di progetto mc	
					di PRG	di PAT
1	L'ambiente naturale	Amb.	5.000	25		5.000
2	I luoghi dello sport	Agr	28.000	140	8.000	20.000
3	Le contrade nord	Agr/Res	42.000	210		42.000
4	Le contrade sud	Agr/Res	12.000	60		12.000
5	Spazio urbano comp. (***)	Res	4.000	20		4.000
6	Gli spazi periurbani lineari	Misto	75.000	375	8.000	67.000
TOTALE PAT			166.000	830	16.000	150.000

(*) Il Carico insediativo comprende le nuove previsioni di PAT e quelle residue del PRG.

(**) Gli abitanti sono calcolati secondo un utilizzo volumetrico di 200 mc/ab.

(***) Per la riqualificazione del compendio termale, nell'ATO 5 sono previsti ulteriori 25.000 mc con destinazione esclusivamente alberghiera come definito all'art. 35 delle presenti norme.

5. Le capacità previste dovranno essere realizzate secondo quanto contenuto negli elaborati grafici e negli articoli di queste norme tecniche. Sono comunque consentiti moderati spostamenti dei carichi insediativi tra i diversi ATO fino al 10% del dimensionamento di ciascuno, fermo restando il dimensionamento massimo complessivo.

6. I PI dovranno prevedere, contestualmente ai nuovi interventi, le quote minime di aree per servizi previste dall'art. 31 della LR 11/2004. In particolare, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 31, le quote minima di aree per servizi relative ai nuovi insediamenti residenziali sono pari a 30 mq/ab così suddivisi:

- 12 mq/ab per opere di urbanizzazione primaria;
- 18 mq/ab per opere di urbanizzazione secondaria.

Descrizione sommaria e obiettivi per i singoli ATO: Si riportano di seguito le descrizioni degli obiettivi e dei temi che il PAT affida ad ogni singolo ATO in conformità al generale progetto di sviluppo del territorio di Recoaro Terme previsto e descritto nell'elaborato illustrativo PosterPlan.

ATO 1 L'AMBIENTE NATURALE

a. L'ATO 1 occupa il settore nord-occidentale del territorio comunale e ne costituisce la parte naturalisticamente più importante, essendo interamente inclusa sia nell'area di tutela del costituendo Parco regionale del Pasubio e delle Piccole Dolomiti sia del SIC IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti vicentine.

b. Gli obiettivi generali per l'ATO 1 sono il mantenimento e il rafforzamento della naturalità dell'area e la crescita del turismo sostenibile.

c. Dalle suddette premesse deriva la previsione di una ridottissima dotazione di volumetria aggiuntiva destinata esclusivamente alle esigenze di aggiornamento e sviluppo delle attività turistico-ricettive già ivi insediate.

ATO 2 I LUOGHI DELLO SPORT

a. L'ATO 2 è il più piccolo degli ATO extraurbani; dedicato quasi completamente all'attività turistico-sportiva, contiene la maggior parte degli impianti fissi esistenti e di progetto quali le piste da discesa, impianti per innevamento artificiale, il campeggio, il previsto campo per il golf, gli impianti di risalita, eventuali aree camper, etc. nonché una certa quota di strutture alberghiere e di residenza privata in forma di seconde case.

b. Gli obiettivi del PAT per l'ATO si riassumono nel completamento della dotazione di attività ludico-sportive di varia dimensione e specialità, di un certo ampliamento delle volumetrie residenziali e ricettive, del miglioramento dell'accessibilità veicolare, senza trascurare attività di mantenimento delle ingenti parti naturali dell'ATO. In particolare lo sviluppo dell'area per servizi di interesse comune in corrispondenza della stazione della cabinovia, è destinato esclusivamente a parco, con esclusione di nuova edificazione, se non per piccole attrezzature del parco stesso e per la sua manutenzione.

ATO 3/4 L'AREA DELLE CONTRADE NORD E SUD

a. Gli ATO 3. e 4. costituiscono una bipartizione della stessa tipologia –pur presentando particolarità essenzialmente simmetriche – in quanto separate dal fondo valle e dalla viabilità d'accesso est-ovest tra versanti nord e sud. La peculiarità del territorio è, oltre ad un ambiente naturale ancora in gran parte integro, quella di racchiudere la maggior parte delle "contrade" già sede di una parte consistente della popolazione e oggi soggette a consistente spopolamento. Il territorio dei due ATO accoglie inoltre la maggior parte degli immobili non utilizzati, ed una viabilità, soprattutto nel versante nord, relativamente estesa e accessibile da quella principale dal fondovalle.

b. Gli obiettivi per i due ATO –che da sole costituiscono più del 50% della superficie comunale e contengono più del 60% del volume esistente– consistono in politiche mirate al mantenimento della popolazione stanziata in funzione anche della “manutenzione” degli spazi naturali e antropizzati, sia favorendo un più adeguato standard di residenza, sia incoraggiando il recupero degli immobili non più utilizzati, sia, ancora, migliorando lo stato delle infrastrutture di comunicazione anche in funzione di alternativa alla viabilità di valle più esposta a fenomeni franosi.

c. Per tali motivi è prevista una disponibilità volumetrica, essenzialmente destinata a recupero e miglioria degli insediamenti esistenti, con parziale destinazione a nuove edificazioni soprattutto nel caso di trasferimenti da zone in frana. Anche in questo caso particolare attenzione viene dedicata al mantenimento della “naturalità dei due ATO e all’aspetto morfo–tipologico degli interventi edilizi e non.

ATO 5. LO SPAZIO URBANO COMPATTO

a. Il capoluogo del comune, la struttura urbana più articolata e complessa –Centro storico tutelato dalla legislazione nazionale– costituisce il nucleo abitativo, commerciale ed amministrativo del Comune. Per tale ragione e per la sua peculiare modalità di gestione urbanistica il PAT lo definisce ATO singolo, il minore per superficie e per volume edificabile residuo (previsto dall’ultimo PRG).

b. Gli obiettivi proposti per l’ATO 5, che comprende anche il “Compendio Termale” area interamente dedicata all’attività di cura, beauty farm e ricettività su cui sono fondate attese non indifferenti per la crescita economica del comune , consistono nella continuazione delle politiche di riassetto e recupero del Centro storico, incremento delle dotazioni di servizi generali, principalmente parcheggi, ma anche del sistema scolastico qui accentrato e dell’offerta turistica opportunamente articolata nelle diverse prestazioni (ricettività, servizi commerciali, etc.).

c. Per tali motivi, in considerazione anche della ristrettezza degli spazi utilizzabili per nuova edificazione particolare attenzione viene posta agli aspetti morfo–tipologici del contesto urbano peraltro già relativamente ben tutelato dalla normativa vigente e dall’altrettanto vigente Piano del colore.

ATO 6. GLI SPAZI PERIURBANI LINEARI

a. La parte urbanizzata del fondovalle recoarese esterna (orientale e occidentale) del territorio comunale fa parte dell’ATO 6. Si tratta di insediamenti di origine non recente, alcuni precedenti anche al capoluogo, ma che –in generale– hanno conosciuto la crescita maggiore a partire dal secondo dopoguerra. Si tratta

di strutture prevalentemente lineari, appoggiate sulla SP 246, con dotazioni di servizi esistenti ma non sempre adeguate e con una disponibilità tendenziale di spazi di espansione abbastanza rilevante.

b. Le politiche che il PAT individua per l'ATO 6 consistono nell'attribuzione della maggiore dotazione comunale di volumetria edificabile (e di superfici potenzialmente edificabili), collegata con la verifica e l'eventuale implementazione delle dotazioni di standard. Altro fattore importante è la sistemazione della viabilità –fondamentale per l'accessibilità di tutto il comune– con la previsione di un by-pass della SP 246– ai confini con il contiguo comune di Valdagno. Nell'ATO 6.2 sono comprese tutte le aree a destinazione produttiva del comune.

art. 48 – SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, articolo 50, comma 1, lettera c e smi.

Definizioni:

1. Il PAT, attraverso l'analisi agronomica e la relativa tavola allegata alla relazione di progetto, ha determinato la superficie agricola utilizzata (SAU).
2. Il PAT ha calcolato secondo le modalità indicate negli Atti di Indirizzo della Regione Veneto riferiti alla L.R. 11/2004, art. 50, comma 1, lettera c), la superficie agricola trasformabile (SAT) in zone con destinazione diversa da quella agricola.
3. Il quantitativo di SAT in aree a diversa destinazione ammonta a 196.793 mq. ed è così determinato:

Zona altimetrica:	montagna
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale rilevata:	mq 13.620.152
Superficie Territoriale Comunale (STC):	mq 60.086.985
Rapporto SAU/STC:	22,67%
Indice di Trasformabilità (soglia > 19,20%):	1,30%
Superficie Agricola Trasformabile (SAT): SAU x 1,30%:	mq 177.062
Incremento All. "A" Dgr n. 3650 del 25/11/2008 pari a 1,3% di 3,8% di 211.74 ha:	mq 19.731
SAU trasformabile (SAT):	mq 196.793

Direttive per il PI:

1. Non costituisce consumo di SAU, e pertanto non rientra nel parametro dimensionale di cui al precedente punto 1, quanto previsto dagli Atti di Indirizzo regionali in materia, di cui alla D.G.R. 3178 del 08.10.2004 e successive modifiche ed integrazioni e riferito alla cartografia di individuazione della SAU esistente.

2. In sede di PI, il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU del nuovo volume assentito e realizzato. Le variazioni della SAU registrate sono quelle che interessano la SAU individuata nello specifico elaborato.

art. 49 – PEREQUAZIONE URBANISTICA E CREDITO EDILIZIO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 36

PEREQUAZIONE URBANISTICA

1. Il PAT individua la perequazione urbanistica quale strumento per l'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione.

2. All'interno dei Comparti Perequativi di Attuazione definiti dai PI, gli interventi si attuano attraverso PUA unitari. Nei PUA i diritti edificatori attribuiti alle diverse aree interessate (edificabili e per servizi) vengono realizzati sulle aree previste come edificabili. Le aree interne ai Comparti destinate alle dotazioni territoriali devono essere cedute gratuitamente al Comune. Al termine quinquennale di validità del PI le aree di trasformazione in esso previste e non pervenute al convenzionamento del relativo PUA, perderanno automaticamente i diritti edificatori assegnati, senza necessità di ulteriori, specifici provvedimenti.

3. I Comparti Perequativi di Attuazione definiti dal PI, comprenderanno, oltre alle aree di sedime dei tessuti insediativi di progetto, anche le aree per servizi, compensazione e riqualificazione ambientale necessarie affinché la somma dei diritti edificatori raggiunga la somma delle capacità insediative previste nel Comparto.

4. I diritti edificatori delle aree sono definiti dal PI in funzione dello stato di fatto e di diritto del suolo interessato.

CREDITO EDILIZIO

1. Il credito edilizio rappresenta una quantità volumetrica riconosciuta all'avente titolo su un immobile a seguito della realizzazione di interventi di demolizione di opere incongrue, di eliminazione di elementi di degrado o di realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale. Il credito edilizio può rappresentare inoltre la quantità volumetrica riconosciuta a titolo compensativo ai proprietari di beni immobili oggetto di vincolo preordinato all'esproprio qualora tali beni siano ceduti all'Amministrazione.

2. I criteri per la determinazione dell'ammontare dei crediti riconosciuti ai soggetti attuatori degli interventi di cui al comma precedente deriva dalla fattispecie di intervento promosso.

In particolare, nel caso di demolizione di manufatti esistenti l'ammontare dei crediti è determinato per quantità sulla base dell'equivalenza tra il valore economico da riconoscere ai proprietari e il valore dei crediti edilizi, ovvero delle capacità edificatorie concesse. Il valore economico da riconoscere ai proprietari si basa sul valore di mercato degli immobili oggetto di demolizione eventualmente aumentato in ragione di un coefficiente moltiplicativo definito sulla base dell'interesse pubblico sotteso all'intervento.

L'Amministrazione si riserva di affinare i criteri e le modalità di valutazione dei crediti in sede di PI anche tenendo in considerazione meccanismi incentivanti che tengono conto degli elementi che caratterizzano l'intervento (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'interesse pubblico sotteso alla demolizione, i costi di demolizione dei manufatti; il costo di idoneizzazione delle aree, ecc.).

Directive per il PI:

Il PI dovrà, a partire da quanto previsto nei commi precedenti e in conformità ed attuazione delle strategie del PAT, individuare gli elementi incongrui la cui demolizione comporterà la maturazione di credito edilizio, le modalità della loro demolizione, le aree che ospiteranno il credito edilizio maturato.

I crediti sono prioritariamente destinati alla commercializzazione. A questo scopo il PI potrà attribuire agli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi, indici di edificabilità differenziati allo scopo di consentire il trasferimento e l'acquisizione di quote di capacità edificatoria riconosciute attraverso il credito. Inoltre, i crediti edilizi potranno essere trasferiti, secondo modalità che il PI determina, su aree acquisite dall'Amministrazione attraverso l'impiego della perequazione urbanistica e su aree già di proprietà dell'Amministrazione.

In relazione agli obiettivi perseguiti il PI preciserà se a seguito del riconoscimento del credito edilizio le aree, eventualmente lasciate libere successivamente alla demolizione dei manufatti, dovranno essere acquisite dall'Amministrazione. Le aree acquisite dall'Amministrazione potranno essere impiegate come dotazioni territoriali ovvero per la realizzazione di opere e attrezzature pubbliche e realizzazione di edilizia residenziale pubblica.

Il PI prevede adeguata riserva di volume per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle direttive che precedono, sulla base delle previsioni di effettiva trasformabilità.

art. 50 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Regolamento AVS di fognatura

Regolamento di certificazione EMAS

Directive per il PI:

1. Il PI, con l'obiettivo di assicurare che l'attuazione delle previsioni urbanistiche di sviluppo e trasformazione avvenga secondo principi di sostenibilità e coerenza urbanistica, potrà definire specifici indirizzi per gli interventi di trasformazione del territorio con particolare attenzione alla sostenibilità, all'inserimento nel paesaggio, alla progettazione idraulica, alla sicurezza rispetto all'inquinamento da radon e all'inquinamento luminoso. A tal fine Gli interventi dovranno essere accompagnati da adeguati studi e soluzioni di mitigazione, sia in direzione della riduzione del consumo energetico, che in quello dell'utilizzo di fonti rinnovabili, che di compensazione dell'impatto idraulico.

2. In particolare, con riferimento allo smaltimento dei reflui, gli indirizzi di cui sopra, dovranno prevedere:

a. nelle aree di urbanizzazione consolidata: lo smaltimento delle acque nere dovrà essere previsto esclusivamente nella rete fognaria comunale ove esistente;

b. nelle aree di urbanizzazione diffusa, nei CS e nei casi ove sia dimostrata l'impossibilità di allaccio alla rete fognaria comunale è consentito l'utilizzo di impianti di fitodepurazione, subirrigazione, fosse Imhoff, etc. purché corredati da una relazione geologica che attesti l'idoneità del terreno in relazione alla tipologia di smaltimento prevista;

c. in tutte le aree a rischio idrogeologico gli impianti fognari dovranno avere caratteristiche tali da resistere alle deformazioni provocate dai movimenti del terreno.

3. Per quanto concerne la prevenzione del rischio da alto potenziale di radon, come definito dalla DGRV n.79 del 18/01/2002, il PI dovrà prevedere appropriate disposizioni, quali ad esempio la realizzazione di vespai, pozzetti e canali di ventilazione in modo da ridurre l'ingresso di tale gas nelle abitazioni, anche con riferimento alle tecniche rimediali e preventive descritte nell'allegato 4 della DGRV sopraccitata.

4. In materia di inquinamento luminoso gli interventi dovranno rispettare quanto contenuto nella Legge Regionale 7 agosto 2009 n.17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici."

5. Le NTO del Piano degli Interventi dovranno prevedere che gli interventi sui percorsi e sulle piste da fondo siano accompagnati da adeguati studi di inserimento, che considerino non solo le caratteristiche fisiche delle opere, ma anche le modalità della loro fruizione e della realizzazione dei cantieri

art. 51 – NORME SPECIALI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune dovrà partecipare alla verifica e cura dell'assetto della rete idraulica minore, provvedendo alla predisposizione del "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e con la Provincia, approntando, in forma organica e integrata, sulla base di apposite analisi e previsioni, la pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

Il PAT, con l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento e la sicurezza idraulica del territorio, stabilisce comunque le seguenti norme speciali a cui assoggettare gli interventi di trasformazione previsti.

direttive per il PI Il PI dovrà adeguarsi ai contenuti della D.G.R.V. n. 2948/2009, a tutte le norme di settore (PAI, ecc...) e alle eventuali modifiche che ne seguiranno.

In sede di PI dovranno essere aggiornate con apposite schede puntuali, prodotte per ciascuna area soggetta a trasformazione urbanistica, le analisi riportate nello studio di compatibilità idraulica che accompagna il PAT.

E' fatto obbligo della valutazione della compatibilità idraulica per le future pratiche urbanistiche.

Ogni intervento di trasformazione che comporti l'impermeabilizzazione del suolo dovrà prevedere il preventivo invio all'ente gestore del progetto del dimensionamento e dei particolari delle misure di compensazione idraulica.

In particolare gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti norme specifiche:

NUOVA EDIFICAZIONE In fase di redazione del PI negli interventi di nuova edificazione dovranno essere garantiti volumi di invaso adeguati alla mitigazione idraulica degli interventi. A tal fine, in fase di progettazione degli interventi che comportano una impermeabilizzazione superiore a 0,1 ha, dovrà essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario e dovrà essere previsto un bacino con volume maggiore tra quello calcolato e i minimi sottoriportati. Nel calcolo del volume di invaso non dovranno essere computate eventuali vasche di prima pioggia.

Le superfici destinate agli invasi dovranno esser vincolate all'inedificabilità assoluta e all'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo.

Ogni opera di mitigazione dovrà essere oggetto di regolare manutenzione, per non ridurre l'efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge. In particolare gli invasi a cielo aperto dovranno rimanere liberi da vegetazione invadente quali grossi arbusti e alberature e non dovranno avere al loro interno attrezzature di alcun tipo (parchi giochi, panchine, depositi,...), così le condotte di invaso e quelle di svaso dovranno essere poste a quote opportune e utili a garantire l'accumulo del volume calcolato e dovranno venire opportunamente difese.

Nei successivi studi di Compatibilità dovranno venire garantiti i seguenti volumi minimi di mitigazione:

- con riferimento a un tempo di ritorno di 50 anni (per opere raccoglienti un volume d'acqua meteorica in invaso con scarico nella rete superficiale superiore o uguale al 50%) 550 mc/ha;
- con riferimento a un tempo di ritorno di 100 anni (per opere raccoglienti un volume d'acqua meteorica in invaso con scarico nella rete superficiale inferiore al 50%) 640 mc/ha.

Per gli interventi riguardanti impermeabilizzazioni inferiori ai 0.1 ha sarà sufficiente l'adozione di buoni criteri costruttivi per la riduzione delle superfici impermeabili o di mitigazioni idrauliche determinate direttamente sulla base dei volumi minimi.

INVASI I bacini di laminazione con percolazione in falda del volume invasato dovranno, in conformità con le direttive regionali, essere dimensionati a partire da uno specifico studio geologico con prove "in situ" che verifichi la permeabilità del suolo, la posizione della falda nella stagione umida, l'acclività del terreno e la presenza di potenziali piani di slittamento. Qualora dovesse essere riscontrata la possibilità di adottare sistemi di filtrazione, dovrà essere sentito il parere dell'ente gestore. Nel caso di lottizzazioni che utilizzino vie d'acqua pubbliche o private per lo scarico nel tempo dei volumi invasati, la relazione di progetto dovrà riportare lo stato di fatto. Negli interventi che prevedono scarichi in corsi d'acqua demaniali, la relativa portata non dovrà superare il valore di 3-5 l/s per ettaro. Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d'acqua pubblici dovrà essere acquisita la relativa concessione idraulica.

Ove si preveda lo scarico in rete fognaria e qualora il recapito finale sia in rete, la portata, in relazione alla morfologia locale, dovrà essere inferiore a 5 l/s per ettaro e comunque subordinata all'approvazione dell'ente gestore della rete.

PARCHEGGI Tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiate su vespaio in materiale arido permeabile dello spessore minimo di 50 cm e condotte drenanti con diametro min. di 200 mm alloggiate sul suo interno e collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie.

83

STRADE Nella realizzazione di nuove strade si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.

Titolo 5 – NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 52 – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55

L'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. n.160/2010 “Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art.38, comma3, del D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008”, dovrà avvenire secondo il dettato normativo della L.R. n.55/2012, ed in coerenza con i criteri generali delle circolari regionali in materia.

La procedura SUAP è normativamente determinata e ad essa si rinvia.

Gli interventi disciplinati mediante Sportello unico per le attività produttive sono consentiti in aggiunta al carico insediativo definito dal PAT per ciascun ATO.

La procedura SUAP è applicabile su tutto il territorio .

84

art. 53 – LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE TRASFORMAZIONI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; art. 40

Definizioni:

1. Ai fini della valutazione degli effetti delle azioni di trasformazione del territorio previste nel PAT sull’ambiente, sui CS e sui Beni culturali e paesaggistici, costituiscono fonte di riferimento i fattori di valutazione degli effetti contenuti nella VAS in cui viene dimostrata la coerenza tra impatti e contenuti del PAT.

2. Le componenti ambientali e gli indicatori da sottoporre a monitoraggio sono quelli contenuti nel Rapporto Ambientale allegato al presente PAT e riportato al successivo comma 8; quando opportuno e necessario potranno motivatamente essere aggiunti degli indicatori ora non individuati per il monitoraggio.

3. Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura degli Uffici comunali, avvalendosi anche delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

4. Per ogni nuovo insediamento o per le modifiche di destinazioni d'uso comportanti incremento di produzione di reflui, deve essere valutata preventivamente la presenza di un efficiente sistema di depurazione e smaltimento ovvero la possibilità di una sua contestuale realizzazione, in modo da garantire la tutela del corpo idrico ricettore ed il rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle vigenti normative in materia.

5. In deroga a quanto prescritto nel precedente punto 4, in caso di inattuabilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni sono ritenute ammissibili solo quando venga garantito un trattamento depurativo autonomo e valutato preventivamente l'impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore, escludendo l'insorgenza di problemi igienico-sanitari connessi al sistema di smaltimento e garantendo il rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica; tale trattamento depurativo autonomo dovrà essere individuato in conformità con l'art. 21 del Piano di Tutela delle Acque (DGRV 842 del 15/05/2012) privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque depurate.

6. Per gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti o modificazioni d'uso di quelli esistenti tali da comportare significativi incrementi dei consumi energetici deve essere verificata e garantita l'adozione di idonee misure di razionalizzazione e contenimento dei consumi, nonché la possibilità di utilizzo di fonti energetiche alternative, perseguendo le finalità di risparmio energetico e di ottimizzazione dei consumi in conformità alle normative vigenti.

7. Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti debbono contenere la dimostrazione di avere valutato, per quanto possibile, i fattori climatici e i parametri meteorologici (con particolare riferimento all'esposizione, ai venti, all'irraggiamento solare, alle specifiche condizioni microclimatiche del sito, etc.), al fine di ottimizzare le diverse allocazioni e le correlate soluzioni progettuali in un'ottica di sostenibilità ambientale (massimizzazione del risparmio energetico e di risorse naturali in generale, minimizzazione dell'esposizione ad emissioni di inquinanti in atmosfera, etc.); i nuovi insediamenti debbono comunque essere pianificati in coerenza con i contenuti del PCZA.

8. Di seguito si riporta il Piano di Monitoraggio

Matrice/obiettivi	indicatore	tipo	ente	valore attuale	2015	2020
1. ARIA Qualità dell'aria	CO (monossido di carbonio) <i>unità di misura: mg/m³</i> <i>valore di riferimento: 10 mg/m³</i>	D	Comune ARPAV			
1. ARIA Qualità dell'aria	NO2 (biossido di azoto) <i>unità di misura: µg/m³</i> <i>valore di riferimento: 200 µg/m³</i>	D	Comune ARPAV			
1. ARIA Qualità dell'aria	O3 (ozono) <i>unità di misura: µg/m³</i> <i>valore di riferimento: 120 µg/m³</i>	D	Comune ARPAV			
1. ARIA Qualità dell'aria	C6H6 (benzene) <i>unità di misura: µg/m³</i> <i>valore di riferimento: 5 µg/m³</i>	D	Comune ARPAV			
1. ARIA Qualità dell'aria	PM10 (polveri) <i>unità di misura: µm/m³</i> <i>valore di riferimento: 50 µm/m³</i>	D	Comune ARPAV	C		
3. ACQUA Qualità delle acque superficiali	SECA <i>unità di misura: classe</i> <i>valore di riferimento: da 1-5</i>	D	ARPAV	S		
3. ACQUA Qualità delle acque superficiali	IBE <i>unità di misura: classe</i> <i>valore di riferimento: da I-V</i>	D	ARPAV	S		
3. ACQUA Qualità delle acque superficiali	LIM <i>unità di misura: giudizio</i>	D	ARPAV	S		

Matrice/obiettivi	indicatore	tipo	ente	valore attuale	2015	2020
4. SUOLO e SOTTOSUOLO Controllo dei livelli di urbanizzazione - Rif. "ATLANTE del TERRITORIO e dell'AMBIENTE"	Superficie Agricola Utilizzata (SAU) <i>unità di misura: mq</i>	C	Comune			
6. BIODIVERSITA' Compromissione delle relazioni ecologiche e ambientali (monitorare le azioni di riqualificazione degli elementi riconosciuti parti della rete ecologica e il rispetto degli obiettivi di tutela delle invariante ambientali; monitorare inoltre l'attuazione di misure di mitigazione dirette a una maggiore connettività ambientale anche in ambito insediativo)	Lunghezza reti ecologiche <i>unità di misura: ml</i>	C	Comune			
	Aree boscate <i>unità di misura: mq</i>			S		
	Fasce tampone <i>unità di misura: mq</i>					
7. PAESAGGIO – PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO Mancata valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico testimoniali (monitorare l'attuazione di progetti o programmi di valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico testimoniali, in particolare per quanto riguarda il tema della loro fruibilità attraverso una rete ciclopedonale)	Lunghezza Piste ciclabili (estensione e percorsi disponibili) <i>unità di misura: ml</i>	C	Comune	M		
	Interventi su edifici storici <i>unità di misura: elenco</i>					

Matrice/obiettivi	indicatore	tipo	ente	valore attuale	2015	2020
8. AGENTI FISICI Criticità relative ai livelli di inquinamento acustico soprattutto delle aree prossime alle maggiori infrastrutture viarie	Abitanti esposti al rumore stradale <i>unità di misura: n. abitanti</i>	C	Comune			
	Attuazione della zonizzazione acustica <i>unità di misura: valutazione</i>			S		
8. AGENTI FISICI Livelli di radon tendenzialmente superiori a quelli previsti dalla legge (monitorare il livello di radon e, nel caso di superamento dei valori di riferimento, monitorare l'attuazione di misure di risanamento)	Abitanti esposti <i>unità di misura: n. abitanti</i>	C	ARPAV	C		
9. SOCIO ECONOMICO Rifiuti (monitorare la quantità di rifiuti raccolti e la percentuale di raccolta differenziata)	Rifiuti prodotti (totale) <i>unità di misura: Kg</i>	D	Comune	S		
	Rifiuti prodotti (procapite) <i>unità di misura: Kg</i>	D		S		
	Raccolta differenziata (RD) <i>unità di misura: %</i>	D		S		
9. SOCIO ECONOMICO Energia (monitorare la quota di consumi energetici derivata da fonti rinnovabili)	Energia da fonti rinnovabili <i>unità di misura: Kw</i>	C	Comune			

art. 54 – MISURE DI SALVAGUARDIA

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, articolo12, commi 3 e 4

1. Dalla data di adozione del PAT e fino alla sua approvazione si applicano le misure di salvaguardia, previste dalla 1902/1952 e successive modificazioni. Il periodo massimo di salvaguardia è di cinque anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l'approvazione entro un anno dall'adozione e, in ogni altro caso, di tre anni.

2. L'approvazione del PAT, comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti per le parti incompatibili. Sono comunque garantiti i lavori inerenti i PUA già adottati alla data di adozione del PAT e degli Sportelli unici già avviati alla stessa data di adozione del PAT.

3. L'approvazione del PAT comporta la decadenza degli atti amministrativi per le parti incompatibili. Sono comunque garantiti i lavori iniziati se ne sono rispettati i termini per l'ultimazione.